



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam)

Valide dal 1° gennaio 2009

Versione del 1° aprile 2010

318.810 i DAFam

8.10

Premessa alla versione del 1° aprile 2010

L'unica modifica rispetto alla versione del 1° gennaio 2010 consiste nel fatto che dal 1° aprile 2010 gli assegni familiari non sono più esportati in Kosovo.

Premessa alla versione del 1° gennaio 2010

(sono menzionate soltanto modifiche importanti)

La nuova versione delle direttive contiene la seguente modifica materiale:

- N. 424 Per un agricoltore indipendente che esercita la sua attività a titolo principale il diritto agli assegni fondato sullo svolgimento di un'attività non agricola non prevale in ogni caso.

Inoltre, rispetto alla versione del 17 giugno 2009 sono state apportate importanti aggiunte o precisazioni:

- N. 104 Richiesta da parte di terzi e versamento a terzi;
- N. 201 Fine del diritto all'assegno per i figli;
- N. 204.1 Inizio e fine del diritto all'assegno di formazione;
- N. 204.2 Assegno di formazione anche per i figli sposati;
- N. 211.1 Calcolo del reddito dei figli che seguono una formazione;
- N. 246 Condizioni per il versamento a terzi;
- N. 301 Figli residenti all'estero;
- N. 406 Interpretazione dell'articolo 7 capoverso 1 lettera c LAFam;
- N. 408.1 (nuovo) Identico reddito di genitori aventi entrambi diritto agli assegni;
- N. 410.1 (nuovo) Calcolo dell'importo differenziale in caso di più figli;
- N. 502 I telelavoratori non possono essere considerati succursali;
- N. 504 Concetto di salariato;
- N. 508 Calcolo del reddito minimo in caso di percezione di un reddito sostitutivo;
- N. 510.1 (nuovo) Diritto agli assegni per i salariati di agenzie di lavoro interinale;
- N. 510.2 (nuovo) Concorso di diritti in caso di reddito di poco conto o soggetto a forti variazioni;
- N. 519.1 Diritto in caso di congedo non pagato;
- N. 524 Il diritto alla prestazione per i figli in aggiunta all'indennità giornaliera AI prevale sul diritto agli assegni familiari delle persone senza attività lucrativa;
- N. 526.1 Assistenza amministrativa in caso di accertamenti delle casse di disoccupazione;

- N. 607.1 (nuovo) Figlio beneficiario di prestazioni complementari alla sua rendita AI;
- N. 607.2 (nuovo) Accertamento del diritto dell'altro genitore.

Indice

Abbreviazioni.....	7
1. In generale	10
2. Prestazioni.....	10
2.1 Assegni per i figli	11
2.2 Assegni di formazione	11
2.2.1 Concetto di formazione.....	12
2.2.2 Reddito del figlio.....	12
2.3 Assegno di nascita e assegno di adozione	14
2.3.1 Condizioni generali valide sia per l'assegno di nascita, sia per l'assegno di adozione	15
2.3.2 Condizioni specifiche per l'assegno di nascita	16
2.3.3 Condizioni specifiche per l'assegno di adozione	17
2.4 Persone che danno diritto agli assegni familiari	18
2.4.1 Figli nei confronti dei quali sussiste un rapporto di filiazione	19
2.4.2 Figliastri	19
2.4.3 Figli del partner registrato.....	20
244 Affiliati.....	20
2.4.5 Fratelli, sorelle e abiatnici; assunzione della parte prevalente del mantenimento	21
2.5 Importo e adeguamento degli assegni familiari	22
2.6 Assegni familiari e contributi di mantenimento	22
2.7 Versamento a terzi	23
3 Figli residenti all'estero	23
3.1 In generale	24
3.2 Condizioni.....	25
3.2.1 Principio.....	25
3.2.2 Eccezioni	26
3.3 Adeguamento al potere d'acquisto	27
3.4 Applicazione pratica	28
3.4.1 Stati membri dell'Unione europea (UE) e Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)	28
3.4.2 Stati che hanno concluso convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sugli assegni familiari con la Svizzera.	29
3.4.3 Altri Stati	30
3.4.4 Panoramica delle regole per l'esportazione degli assegni in virtù di accordi internazionali	30
3.4.5 Esempi relativi al diritto agli assegni familiari secondo la LAFam.....	32

4.	Concorso di diritti.....	33
4.1	In generale	33
4.2	Determinazione del primo avente diritto	34
4.3	Pagamento dell'importo differenziale	36
4.4	Esempi	37
4.5	Concorso di diritti e pagamento dell'importo differenziale nel caso degli assegni di nascita e di adozione.....	39
4.6	Concorso di diritti e pagamento dell'importo differenziale in rapporto alla LAF.....	39
4.6.1	Concorso di diritti della medesima persona.....	40
4.6.1.1	Attività non agricola in determinati mesi	40
4.6.1.2	Attività non agricola durante tutto l'anno	40
4.6.2	Concorso di diritti di più persone	41
4.6.3	Esempi	41
4.6.4	Complemento differenziale nel caso dei lavoratori agricoli; nessun computo dell'assegno per l'economia domestica	42
4.7	Concorso di diritti e importi differenziali in rapporto a diritti derivanti da un'attività lucrativa indipendente non agricola disciplinati a livello cantonale.....	43
4.8	Concorso di diritti nelle relazioni con i Paesi dell'UE e dell'AELS.....	44
4.8.1	Regolamentazione applicabile.....	44
4.8.2	Determinazione del primo avente diritto	44
4.8.3	Importo differenziale.....	44
4.8.4	Pagamento dell'importo differenziale; tasso di cambio ...	45
5.	Ordinamento sugli assegni familiari per salariati di professioni non agricole.....	45
5.1	Persone assoggettate, obbligo di affiliazione e ordinamento applicabile.....	45
5.2	Durata del diritto agli assegni familiari.....	47
5.2.1	In generale	47
5.2.2	Durata del diritto agli assegni familiari per il periodo successivo all'estinzione del diritto allo stipendio.....	50
5.2.3	Rapporto con le prestazioni di altre assicurazioni sociali	53
5.3	Attività presso più datori di lavoro.....	54
5.4	Casse di compensazione per assegni familiari	55
5.4.1	Casse di compensazione per assegni familiari autorizzate.....	55
5.4.1.1	Disposizioni generali.....	55

5.4.1.2	Casse di compensazione per assegni familiari professionali e interprofessionali riconosciute dai Cantoni (art. 14 lett. a LAFam)	55
5.4.1.3	Casse di compensazione per assegni familiari gestite dalle casse di compensazione AVS (art. 14 lett. c LAFam).....	56
5.4.2	Compiti delle casse di compensazione per assegni familiari	57
5.4.3	Finanziamento.....	58
5.4.4	Competenze dei Cantoni.....	59
6.	Assegni familiari per persone senza attività lucrativa.....	60
6.1	Diritto agli assegni familiari.....	60
6.1.1	Disposizioni generali.....	60
6.1.2	Reddito determinante	62
6.2	Finanziamento.....	64
6.3	Competenze dei Cantoni.....	64
7.	Lavoratori indipendenti	65
7.1	Lavoratori indipendenti nell'agricoltura.....	65
7.2	Lavoratori indipendenti che esercitano una professione non agricola.....	65
8.	Contenzioso, disposizioni penali e disposizioni finali; statistica	65
8.1	Contenzioso e disposizioni penali	65
8.2	Applicabilità della legislazione sull'AVS.....	67
8.3	Prescrizioni dei Cantoni.....	67
8.4	Statistica.....	68
Allegato 1:	Tabella riassuntiva sull'esportazione degli assegni familiari secondo la LAFam e la LAF per i salariati con figli all'estero (per maggiori dettagli v. i N. 324 segg.).....	70
Allegato 2:	Adeguamento del potere d'acquisto secondo l'articolo 4 capoverso 3 LAFam e l'articolo 8 OAFami.....	71

Abbreviazioni

ad es.	ad esempio
AELS	Associazione europea di libero scambio
AI	Assicurazione invalidità
art.	articolo
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
CAA	Convenzione del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (RS 0.211.221.311)
CAF	Cassa di compensazione per assegni familiari
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210)
CEE	Comunità economica europea
cfr.	confronta
CHF	franchi svizzeri
CIGI	Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità
CO	Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, RS 220)
cpv.	capoverso
DAFam	Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari
DIN	Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative
DR	Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale
GNI	Gross National Income (reddito nazionale lordo)

incl.	incluso
IPG	Indennità di perdita di guadagno
LADI	Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, RS 837.0)
LAF	Legge federale del 22 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (RS 836.1)
LAFam	Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (Legge sugli assegni familiari, RS 836.2)
LAI	Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.20)
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)
lett.	lettera
LF-CAA	Legge federale del 22 giugno 2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (RS 211.221.31)
LIFD	Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (RS 642.11)
LPGA	Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)
LTF	Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110)
LUD	Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata, RS 211.231)
N.	numero marginale
OAFami	Ordinanza del 31 ottobre 2007 sugli assegni familiari (RS 836.21)

OAMin	Ordinanza del 19 ottobre 1977 sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (RS 211.222.338)
OAVS	Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)
OIPG	Ordinanza del 24 novembre 2004 sulle indennità di perdita di guadagno (RS 834.11)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
segg.	seguenti
UE	Unione europea
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
UFSC	Circolare n. 20.08.01.01 del 15 gennaio 2008 sulla prova dell'istituzione del rapporto di filiazione secondo il diritto estero
v.	vedi

1. In generale

Art. 1 LAFam

Le disposizioni della legge federale [del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali \(LPGA\)](#) sono applicabili agli assegni familiari, sempreché la presente legge non preveda espressamente una deroga. Gli [articoli 76 capoverso 2](#) e [78 LPGA](#) non sono applicabili.

- 101 Non sono applicabili le norme concernenti la violazione grave e ripetuta delle disposizioni legali da parte di un assicuratore ([art. 76 cpv. 2 LPGA](#)) né quelle relative alla responsabilità degli assicuratori ([art. 78 LPGA](#)), da un lato perché la Confederazione non esercita alcuna vigilanza sugli assicuratori e dall'altro perché la regolamentazione della responsabilità degli assicuratori non compete alla Confederazione.
- 102 In deroga all'[articolo 20 capoverso 1 LPGA](#), gli assegni per i figli e gli assegni di formazione possono essere versati a terzi anche se questi non dipendono dall'assistenza pubblica o privata ([art. 9 LAFam](#)). V. N. 245–246.
- 103 In deroga all'[articolo 58 capoversi 1 e 2 LPGA](#), per i contenziosi è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone il cui ordinamento sugli assegni familiari è applicabile ([art. 22 LAFam](#)). V. N. 801–802.
- 104 Secondo la giurisprudenza può inoltrare richiesta chiunque ha diritto d'interporre ricorso (v. N. 801.1). L'altro genitore o il figlio maggiorenne possono quindi inoltrare richiesta in luogo del genitore che non esercita il suo diritto (v. in proposito Kieser Ueli, ATSG-Kommentar, 2. Auflage, 2009, N. 14 e 15 sull'art. 29 e N. 4 sull'art. 59). In tal caso gli assegni familiari sono versati direttamente alla persona che ha inoltrato richiesta.

2. Prestazioni

Art. 2 LAFam Definizione e scopo degli assegni familiari

Gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate per compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più figli.

2.1 Assegni per i figli

Art. 3 cpv. 1 lett. a LAFam Tipi di assegni familiari; competenze dei Cantoni

¹ Gli assegni familiari ai sensi della presente legge comprendono:

- a. l'assegno per i figli, versato dal mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d'età; se il figlio presenta un'incapacità al guadagno ([art. 7 LPGA](#)), l'assegno è versato fino al compimento del 20° anno d'età;

- 201 *Assegni per i figli di età inferiore a 16 anni compiuti*
L'assegno è versato interamente anche nel mese della nascita e nel mese del 16° compleanno, indipendentemente dal fatto che il figlio sia nato all'inizio o alla fine del mese. In caso di decesso del figlio, il diritto all'assegno sussiste fino alla fine del mese in cui egli è deceduto.
- 202 *Assegni per i figli tra 16 e 20 anni compiuti incapaci al guadagno*
L'incapacità al guadagno ai sensi dell'[articolo 7 LPGA](#) è definita nella [Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità](#) (CIGI, N. 1018.1 segg.).
- 203 Spetta alla persona avente diritto all'assegno fornire la prova dell'incapacità al guadagno del figlio. Può essere richiesto un certificato medico.
- 204 *Delimitazione tra il diritto a un assegno per i figli e il diritto a un assegno di formazione*
Un figlio di età tra 16 e 25 anni compiuti incapace al guadagno ma che segue una formazione ai sensi della LAVS dà diritto a un assegno di formazione, a prescindere dal fatto che percepisca indennità giornaliera o una rendita dell'Al.

2.2 Assegni di formazione

Art. 3 cpv. 1 lett. b LAFam Tipi di assegni familiari; competenze dei Cantoni

¹ Gli assegni familiari ai sensi della presente legge comprendono:

- b. l'assegno di formazione, versato dalla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d'età fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d'età.

Art. 1 OAFami Assegno di formazione

¹ Il diritto all'assegno di formazione sussiste per i figli che svolgono una formazione ai sensi dell'[articolo 25 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti \(LAVS\)](#).

² Il diritto all'assegno di formazione non sussiste tuttavia, se il reddito annuo del figlio in formazione supera l'importo massimo della rendita completa di vecchiaia dell'AVS.

- 204.1 1/10 Il diritto nasce all'inizio del mese in cui il figlio di età superiore ai 16 anni inizia la formazione e cessa alla fine del mese in cui la formazione è ultimata, il figlio compie i 25 anni o è deceduto.
- 204.2 1/10 Hanno diritto all'assegno di formazione anche i figli sposati, a condizione che il reddito del figlio non superi il limite massimo fissato all'articolo 1 capoverso 2 OAFami.

2.2.1 Concetto di formazione (art. 1 cpv. 1 OAFami)

- 205 Il *concetto di formazione* è quello che prevale nell'AVS. Di conseguenza è applicabile la giurisprudenza del Tribunale federale concernente il diritto dei figli in formazione a una rendita per orfani (v. [Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale \(DR\) \[Directives sur les rentes\]](#) N. 3356–3376).
- 206 Per la *durata della formazione*, si veda il N. 3358 delle [Directives sur les rentes](#).
- 207 Per i *periodi di interruzione della formazione*, si vedano i N. 3369–3375 delle [Directives sur les rentes](#).
- 208 Per la *prova della formazione* seguita, si vedano i N. 4306–4309 delle [Directives sur les rentes](#).

2.2.2 Reddito del figlio (art. 1 cpv. 2 OAFami)

- 209 Il figlio dà diritto a un assegno di formazione se il suo reddito annuo non supera l'importo massimo della rendita di vecchiaia completa dell'AVS (27 360 franchi all'anno, ossia 2 280 franchi al mese).
- 210 Sono considerati il reddito da attività lucrativa ai sensi dell'AVS il reddito da sostanza, le rendite e le indennità giornaliere. Non

rientrano invece nel reddito i contributi di mantenimento previsti dal diritto della famiglia e le borse di studio.

211 L'avente diritto deve fornire alla cassa di compensazione per assegni familiari (CAF) il contratto di tirocinio o il contratto di lavoro del figlio. Le altre fonti di reddito vanno indicate in un apposito modulo.

211.1 Il periodo di riferimento per la determinazione del diritto agli
1/10 assegni familiari (un anno o un mese) va definito sulla base dei criteri seguenti:

- il periodo di formazione effettivo, che di solito non coincide con l'anno civile, va considerato separatamente da eventuali periodi di attività lucrativa precedenti o successivi.

Esempi:

- durante il tirocinio un giovane percepisce un reddito mensile di 2 200 franchi. Il giovane termina il tirocinio in luglio e in agosto inizia a lavorare (salario mensile 4 500 franchi). Il diritto all'assegno di formazione sussiste fino alla fine di luglio;
- se il tirocinio inizia in luglio e per il primo anno il reddito ammonta a 2 500 franchi al mese, non vi è diritto all'assegno di formazione, anche se da gennaio a luglio non è stato realizzato alcun reddito.
- Se uno studente lavora soltanto durante le vacanze semestrali e consegue durante questo periodo un reddito di oltre 2 280 franchi mensili, il diritto all'assegno di formazione sussiste anche per questo lasso di tempo, a condizione che durante la formazione il reddito medio mensile non sia superiore a 2 280 franchi.

2.3 Assegno di nascita e assegno di adozione

Art. 3 cpv. 2 e 3 LAFam Tipi di assegni familiari; competenze dei Cantoni

² Nei loro ordinamenti sugli assegni familiari, i Cantoni possono prevedere, per gli assegni per i figli e per gli assegni di formazione, importi minimi più elevati di quelli previsti nell'[articolo 5](#), nonché assegni di nascita e di adozione. Le disposizioni della presente legge si applicano anche a questi tipi di assegni familiari. Eventuali altre prestazioni devono essere disciplinate e finanziate fuori degli ordinamenti sugli assegni familiari. Le ulteriori prestazioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro o da altre normative non sono considerate assegni familiari ai sensi della presente legge.

³ L'assegno di nascita è versato per ogni figlio nato vivo o dopo 23 settimane di gravidanza almeno. Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni. L'assegno di adozione è versato per ogni minorenni accolto per futura adozione. L'adozione del figlio del coniuge non conferisce alcun diritto.

Art. 2 OAFami Assegno di nascita

¹ Il diritto all'assegno di nascita sussiste se il regime cantonale degli assegni familiari prevede un assegno di nascita.

² Se soltanto una persona ha diritto all'assegno di nascita, questo le è versato anche se il primo avente diritto agli assegni familiari per il medesimo figlio è un'altra persona.

³ L'assegno di nascita è versato se:

- a. sussiste un diritto agli assegni familiari secondo la LAFam; e
- b. nei nove mesi immediatamente precedenti la nascita del figlio la madre ha avuto in Svizzera il suo domicilio o la sua dimora abituale ai sensi dell'[articolo 13 della legge del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali](#); se la nascita avviene prematuramente, la durata richiesta del domicilio o della dimora abituale è ridotta conformemente all'[articolo 27 dell'ordinanza del 24 novembre 2004 sulle indennità di perdita di guadagno](#).

⁴ Qualora più persone abbiano diritto all'assegno di nascita per il medesimo figlio, l'assegno spetta alla persona che ha diritto agli assegni familiari per il figlio in questione. Se l'assegno di nascita che spetterebbe al secondo avente diritto è più elevato, questi ha diritto alla differenza.

Art. 3 OAFami Assegno di adozione

¹ Il diritto all'assegno di adozione sussiste se il regime cantonale degli assegni familiari prevede un assegno di adozione.

² Se soltanto una persona ha diritto all'assegno di adozione, questo le è versato anche se il primo avente diritto agli assegni familiari per il medesimo figlio è un'altra persona.

³ L'assegno di adozione è versato se:

- a. sussiste il diritto agli assegni familiari secondo la LAFam;
- b. è stata rilasciata definitivamente l'autorizzazione ad accogliere l'affiliando in vista d'adozione secondo l'[articolo 11a dell'ordinanza del 19 ottobre 1977 sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione](#); e
- c. l'affiliando è stato effettivamente accolto in Svizzera dai futuri genitori adottivi.

⁴ Qualora più persone abbiano diritto all'assegno di adozione per il medesimo affiliando, l'assegno spetta alla persona che ha diritto agli assegni familiari per l'affiliando in questione. Se l'assegno di adozione che spetterebbe al secondo avente diritto è più elevato, questi ha diritto alla differenza.

2.3.1 Condizioni generali valide sia per l'assegno di nascita, sia per l'assegno di adozione

- 212 La LAFam non sancisce a livello federale il diritto all'assegno di nascita o all'assegno di adozione. Questo diritto sussiste solo se l'ordinamento cantonale sugli assegni familiari prevede la concessione di tali assegni.
- 213 L'assegno di nascita e l'assegno di adozione sono versati una volta sola. In caso di nascite o adozioni multiple, viene versato un assegno per ogni figlio.
- 214 1/10 Il diritto all'assegno di nascita e all'assegno di adozione sottostà in linea di principio alle stesse condizioni valide per il diritto agli assegni familiari. Il rapporto di lavoro deve essere già in atto al momento della nascita del figlio. Pertanto, se quest'ultimo nasce nella prima metà del mese e il genitore inizia il lavoro a metà mese, non vi è diritto all'assegno di nascita (e nemmeno a un assegno parziale).
- 215 In caso di percezione di indennità di disoccupazione non viene versato né l'assegno di nascita né l'assegno di adozione; vedi il N. 526.
- 216 Il diritto a un assegno di nascita o a un assegno di adozione sussiste anche se un'altra persona ha diritto prioritariamente all'assegno per i figli, ma non percepisce alcun assegno di nascita o di adozione perché il pertinente ordinamento cantonale sugli assegni familiari non ne prevede.
- 217 Divieto di cumulare gli assegni: un figlio dà diritto a un solo assegno di nascita o di adozione. Lo stesso figlio potrebbe però dar diritto a un assegno di nascita per i genitori biologici e a un assegno di adozione per i genitori adottivi.
- 218 Qualora più persone abbiano diritto a un assegno di nascita o a un assegno di adozione per il medesimo figlio, ossia qualora i due ordinamenti cantonali applicabili prevedano tali assegni,

questi ultimi spettano alla persona che gode del diritto prioritario agli altri assegni familiari secondo [l'art. 7 LAFam](#). Il secondo avente diritto può far valere il diritto all'eventuale differenza tra gli importi degli assegni di nascita o degli assegni di adozione.

2.3.2 Condizioni specifiche per l'assegno di nascita

- 219 L'assegno di nascita è versato per ogni figlio nato vivo. Nel caso in cui il figlio nasca morto o deceda alla nascita, il diritto all'assegno è riconosciuto se la gravidanza è durata almeno 23 settimane.
- 220 La madre deve avere il domicilio o la dimora abituale in Svizzera conformemente all'[articolo 13 LPG](#). Una donna che mette al mondo il figlio durante un soggiorno di durata limitata in Svizzera non soddisfa questo requisito. Invece, una donna domiciliata in Svizzera che mette al mondo il figlio durante un soggiorno temporaneo all'estero (ad es. ferie o visita) ha diritto all'assegno di nascita, sempre che soddisfi le altre condizioni.
- 221 È stabilito un termine d'attesa di nove mesi analogamente a quanto previsto dall'ordinamento sulle indennità di perdita di guadagno in caso di maternità. Ciò significa che alla nascita del figlio, la madre deve avere il domicilio o la dimora abituale in Svizzera da almeno nove mesi. Per i parti prematuri, ossia avvenuti prima della fine del nono mese di gravidanza, è ripresa la disposizione dell'[articolo 27 OIPG](#) secondo cui il termine d'attesa è ridotto:
- a 8 mesi, se il parto ha luogo tra l'ottavo e il nono mese di gravidanza;
 - a 7 mesi, se il parto ha luogo tra il settimo e l'ottavo mese di gravidanza;
 - a 6 mesi, se il parto ha luogo prima del settimo mese di gravidanza.

222 Questa restrizione legata al domicilio o alla dimora abituale della madre vale anche nei confronti dell'UE e dell'AELS. Il [Regolamento \(CEE\) n. 1408/71](#)¹, che coordina la sicurezza sociale all'interno dell'UE e deve essere applicato dalla Svizzera nel quadro dell'[Accordo sulla libera circolazione delle persone \(ALCP\)](#) e della [Convenzione AELS](#), prevede la possibilità di escludere gli assegni di nascita e di adozione dal suo campo di applicazione. Per la Svizzera, nell'elenco delle eccezioni sono stati inseriti gli attuali assegni di nascita e di adozione cantionali.

2.3.3 Condizioni specifiche per l'assegno di adozione

223 L'affiliando accolto in vista d'adozione dà diritto a un assegno di adozione soltanto se è minore.

224 L'adozione del figlio del coniuge non conferisce alcun diritto a un assegno di adozione.

225 Ogni persona o coppia sposata che desidera adottare un bambino deve indirizzare una domanda all'autorità centrale cantonale. Dopo aver accertato l'idoneità dei futuri genitori (valutazione sociale), l'autorità centrale rilascia un'autorizzazione definitiva per l'accoglimento di un affiliando (se l'identità è nota) o un'autorizzazione provvisoria (se l'identità non è ancora nota).

226 La condizione per il diritto all'assegno di adozione è che i futuri genitori adottivi abbiano ricevuto un'autorizzazione definitiva in virtù dell'[ordinanza del 19 ottobre 1977 sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione \(OAMin\)](#) dall'autorità cantonale competente; non è sufficiente un'autorizzazione provvisoria.

227 Nel quadro delle adozioni internazionali, la Svizzera applica due procedure distinte a seconda che il Paese d'origine dell'affiliando abbia aderito o meno alla [Convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale \(CAA\)](#). Se non vi ha aderito, deve essere rilasciata un'autorizzazione definitiva ai sensi dell'OAMin.

¹ [Regolamento \(CEE\) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. Nella versione dell'Allegato II all'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone \(R. 1408/71\); RS 0.831.109.268.1](#)

Se invece vi ha aderito, le opzioni sono due, conformemente alla [legge federale del 22 giugno 2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali \(LF-CAA\)](#): il minore viene adottato soltanto dopo il suo accoglimento in Svizzera, nel cui caso deve essere rilasciata un'autorizzazione definitiva secondo l'OAMin ([art. 8 cpv. 1, LF-CAA](#)), oppure il minore viene adottato nel suo Stato d'origine prima dell'accoglimento in Svizzera, nel cui caso l'autorità cantonale competente deve autorizzare l'adozione nello Stato d'origine ([art. 8 cpv. 2 LF-CAA](#)). In quest'ultimo caso l'autorizzazione all'adozione nel Paese d'origine è da considerarsi un'autorizzazione definitiva ai sensi dell'OAMin.

- 228 L'assegno di adozione può essere versato soltanto se l'affiliando è stato effettivamente accolto dalla famiglia, il che, conformemente all'[articolo 11f OAMin](#), è possibile unicamente dopo che è stata rilasciata l'autorizzazione. In caso di adozione internazionale, l'affiliando può essere accolto in Svizzera dai futuri genitori adottivi soltanto dopo che è stato rilasciato il visto o garantito il permesso di dimora.
- 229 Se l'autorizzazione definitiva è revocata conformemente all'[articolo 11 OAMin](#) o se l'adozione non va a buon fine per altri motivi, non è chiesta la restituzione dell'assegno di adozione, poiché i futuri genitori adottivi hanno dovuto comunque sostenere spese per accogliere l'affiliando.

2.4 Persone che danno diritto agli assegni familiari (art. 4 LAFam e art. 4–8 OAFami)

Art. 4 LAFam Persone che danno diritto agli assegni familiari

¹ Danno diritto agli assegni familiari:

- a. i figli nei confronti dei quali sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del [Codice civile](#)
- b. i figliastri;
- c. gli affiliati;
- d. i fratelli, le sorelle e gli abiativi dell'avente diritto se questi provvede prevalentemente al loro mantenimento.

² Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

³ Per i figli residenti all'estero, il Consiglio federale disciplina le condizioni del diritto agli assegni. L'importo degli assegni dipende dal potere d'acquisto nello Stato di domicilio.

2.4.1 Figli nei confronti dei quali sussiste un rapporto di filiazione

(art. 4 cpv. 1 lett. a LAFam)

230 Si intendono i figli nati da genitori sposati o non sposati e i figli adottati.

2.4.2 Figliastri

(art. 4 cpv. 1 lett. b LAFam e art. 4 cpv. 1 OAFami)

Art. 4 cpv. 1 OAFami Figliastri

¹ Un figliastro dà diritto agli assegni familiari se vive in prevalenza nell'economia domestica del patrigno o della matrigna o vi ha vissuto fino alla maggiore età.

231 In questo capoverso sono stabilite le condizioni necessarie affinché il patrigno/la matrigna abbia il diritto di richiedere gli assegni familiari. Se sia poi il patrigno/la matrigna a ricevere effettivamente gli assegni o se questi vengano concessi a un'altra persona è stabilito in base all'[articolo 7 LAFam](#) (v. i N. 401 segg.).

232 Il patrigno o la matrigna non ha diritto agli assegni familiari se il figliastro non vive per la maggior parte del tempo nella sua economia domestica. La stessa regola si applica al patrigno o alla matrigna che versa al posto del coniuge i contributi di mantenimento al figliastro.

Nei casi in cui è applicabile l'Accordo sulla libera circolazione o l'Accordo AELS, la condizione è adempiuta anche se il patrigno o la matrigna provvede prevalentemente al mantenimento del figliastro, anche se questi non vive in comunione domestica con lui (art. 1 lett. f del Regolamento 1408/71).

233 A titolo di esempio, un figlio che abita con la madre e il patrigno durante la settimana e trascorre un fine settimana su due dal padre vive prevalentemente nell'economia domestica della madre e del patrigno.

234 I genitori divorziati o non sposati possono chiedere di esercitare l'autorità parentale in comune ([art. 133 cpv. 3 CC](#)) e stabilire la loro partecipazione alla cura del figlio. Se optano per la custodia alternata e dedicano lo stesso tempo alla cura del figlio (che, ad esempio, sta una settimana dalla madre e una settimana dal padre), è opportuno concedere al nuovo coniuge del padre o della madre il diritto agli assegni familiari. Siccome il figliastro vive la

metà del tempo nella sua economia domestica, si può infatti supporre che provveda anche al suo mantenimento. I contributi versati da terzi per il mantenimento del figliastro non incidono sul diritto del patrigno o della matrigna agli assegni familiari.

- 235 Il figliastro che vive in istituto o in comunità di accoglienza può dar diritto agli assegni familiari se sta dal genitore e dal coniuge di quest'ultimo durante i fine settimana e le vacanze.

2.4.3 Figli del partner registrato

(art. 4 cpv. 1 lett. b LAFam e art. 4 cpv. 2 [OAFami](#))

Art. 4 cpv. 2 OAFami Figliastri

² Sono considerati figliastri anche i figli del partner ai sensi della [legge del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata](#).

- 236 La [legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali \(Legge sull'unione domestica registrata, LUD\)](#) prevede, all'[articolo 27 capoverso 1](#), l'obbligo di assistere in modo adeguato il partner nell'adempimento del suo obbligo di mantenimento e nell'esercizio dell'autorità parentale. Per questa ragione il figlio del partner registrato è considerato come figliastro, alla stregua del figlio del coniuge. Può quindi dar diritto agli assegni familiari se vive (o ha vissuto fino alla maggiore età) prevalentemente sotto lo stesso tetto del partner registrato della madre o del padre.
- 237 La disposizione riguarda i partner registrati secondo la LUD, ma non i partner in virtù di una legge cantonale.
- 238 I figli del convivente non danno diritto agli assegni familiari.

244 Affiliati

(art. 4 cpv. 1 lett. c LAFam e art. 5 OAFami)

Art. 5 OAFami Affiliati

Gli affiliati danno diritto agli assegni familiari se i genitori affilianti si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e d'educazione conformemente all'[articolo 49 capoverso 1 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti](#).

239 Le condizioni di diritto per i genitori affilianti corrispondono a quelle previste nell'AVS per il diritto degli affiliati a rendite per figli o per orfani. I genitori affilianti devono essersi assunti duramente il mantenimento e l'educazione dell'affiliato. La custodia diurna non è sufficiente. Il rapporto di affiliazione deve inoltre essere gratuito. Questo è il caso se le prestazioni versate da terzi ai genitori coprono meno di un quarto dei costi di mantenimento effettivi (cfr. [Directives sur les rentes](#), N. 3307 segg. e tabella nell'Allegato III).

Esempio: se l'affiliato è di età compresa tra i 7 e i 12 anni, le prestazioni di mantenimento devono essere inferiori a un quarto del bisogno, ossia a 387 franchi mensili. È corrisposto l'importo per figli unici o l'importo previsto per uno di due, tre o quattro figli secondo il numero degli affiliati indipendentemente dal numero di figli propri dei genitori affilianti.

Conformemente alle disposizioni dell'AVS, non è necessario che l'affiliato sia minorenni. È considerato affiliato anche un bambino accolto a scopo di adozione conformemente [all'ordinanza del 19 ottobre 1977 sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione \(OAMin\)](#). I futuri genitori adottivi hanno diritto agli assegni familiari dall'inizio del mese in cui il bambino è accolto nella loro economia domestica (v. anche N. 228). I figli del convivente non sono considerati affiliati.

240 Gli orfani collocati in istituto o dati in affidamento a una famiglia che percepisce indennità per questo motivo non possono essere considerati affiliati. Il loro tutore non può richiedere gli assegni familiari.

2.4.5 Fratelli, sorelle e abiatici; assunzione della parte prevalente del mantenimento (art. 4 cpv. 1 lett. d LAFam e art. 6 OAFami)

Art. 6 OAFami Fratelli, sorelle e abiatici; assunzione della parte prevalente del mantenimento

L'avente diritto provvede prevalentemente al mantenimento se:

- a. il bambino vive nella sua economia domestica e il contributo versato da terzi per il mantenimento non supera l'importo massimo della rendita completa per orfani dell'AVS; o se

b. versa per il mantenimento del bambino, che non vive nella sua economia domestica, un contributo pari almeno all'importo massimo della rendita completa per orfani dell'AVS.

- 241 Per quanto concerne il diritto agli assegni familiari per gli abiatici, i fratelli e le sorelle, la LAFam si basa sul concetto di assunzione della parte prevalente del mantenimento e non pone dunque come condizione che i bambini in questione siano stati accolti gratuitamente. I requisiti della LAFam sono quindi meno restrittivi di quelli previsti dalla legislazione AVS per la concessione di rendite per orfani o per figli agli affiliati.
- 242 Se il bambino vive nell'economia domestica dell'avente diritto, il diritto agli assegni familiari sussiste se i contributi di mantenimento versati da terzi non superano l'importo massimo della rendita per orfani (912 franchi al mese).
- 243 Se il bambino non vive nell'economia domestica dell'avente diritto, questi ha diritto agli assegni familiari se versa contributi di mantenimento corrispondenti almeno all'importo massimo della rendita per orfani (912 franchi al mese).

2.5 Importo e adeguamento degli assegni familiari

Art. 5 LAFam Importo e adeguamento degli assegni familiari

¹ L'assegno per i figli ammonta ad almeno 200 franchi mensili.

² L'assegno di formazione ammonta ad almeno 250 franchi mensili.

³ Il Consiglio federale adegua al rincaro gli importi minimi degli assegni allorché procede all'adeguamento delle rendite dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), sempre che l'indice nazionale dei prezzi al consumo sia aumentato almeno di 5 punti dopo l'ultima determinazione.

2.6 Assegni familiari e contributi di mantenimento

Art. 8 LAFam Assegni familiari e contributi di mantenimento

Gli aventi diritto tenuti a pagare contributi di mantenimento per i figli in base a una sentenza o a una convenzione versano gli assegni familiari in aggiunta ai contributi.

- 244 L'obbligo di riversamento vale anche per l'importo differenziale.

2.7 Versamento a terzi

Art. 9 LAFam Versamento a terzi

¹ Qualora gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle necessità della persona cui sono destinati, quest'ultima o il suo rappresentante legale può esigere che gli assegni le siano versati, in deroga all'[articolo 20 capoverso 1 LPGA](#), anche se essa non dipende dall'assistenza pubblica o privata.

² Su richiesta motivata, l'assegno di formazione può essere versato direttamente al figlio maggiorenne, in deroga all'[articolo 20 capoverso 1 LPGA](#).

245 Il versamento a terzi è esigibile anche per l'importo differenziale.

246 La persona che auspica il versamento a terzi deve presentare
1/10 una domanda alla CAF che corrisponde gli assegni familiari, indicandone il motivo.

Esempio:

L'ex marito di una donna senza attività lucrativa non riversa a quest'ultima gli assegni per il figlio avuto in comune.

Il mancato versamento degli assegni familiari alla persona che si occupa del figlio deve essere plausibilmente dimostrato, ad esempio con:

- un documento in cui il servizio incaricato dell'incasso degli alimenti conferma che i contributi di mantenimento per il figlio non sono versati per tempo e/o sono inferiori all'importo dovuto;
- estratti conto da cui risulta che i pagamenti non sono effettuati per tempo e/o sono inferiori all'importo dovuto.

Se il mancato pagamento è dimostrato in modo plausibile, bisogna autorizzare il versamento a terzi, a meno che la persona avente diritto agli assegni non dimostri che negli ultimi sei mesi ha versato per tempo l'intero importo dovuto. Si veda anche il N. 104.3.

3 Figli residenti all'estero

Art. 4 cpv. 3 LAFam Persone che danno diritto agli assegni familiari

³ Per i figli residenti all'estero, il Consiglio federale disciplina le condizioni del diritto agli assegni. L'importo degli assegni dipende dal potere d'acquisto nello Stato di domicilio.

Art. 7 cpv. 1 OAFami Figli residenti all'estero; condizioni del diritto

¹ Per i figli residenti all'estero, gli assegni familiari sono versati unicamente nella misura in cui lo prescrivono accordi internazionali e a condizione che:

- a. il diritto ad un assegno familiare non sussista anche all'estero;
- b. il diritto in Svizzera derivi da un'attività lucrativa;
- c. l'assegno familiare sia destinato ad un figlio nei confronti del quale sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del [Codice civile \(art. 4 cpv. 1 lett. a LAFam\)](#); e
- d. il figlio non abbia ancora compiuto il 16° anno d'età.

3.1 In generale

301 1/10 Le disposizioni restrittive sull'esportazione degli assegni familiari si applicano anche ai cittadini svizzeri. La cittadinanza dei figli è irrilevante. Le disposizioni concernono unicamente i figli residenti all'estero.

Generalmente i figli che soggiornano temporaneamente all'estero, ad esempio per un anno di studio, mantengono il domicilio in Svizzera, in quanto si presume che alla fine del soggiorno essi ritorneranno in Svizzera per continuarvi la formazione o svolgervi un'attività lucrativa. Durante questo periodo essi continuano a dare diritto ad assegni familiari.

Per contro, per i figli che seguono all'estero una formazione (ad es. scolastica o superiore) di durata superiore a un anno (ad es. studi completi) non si ha più diritto agli assegni familiari a partire dall'inizio del secondo anno di studio.

302 Queste limitazioni non si applicano unicamente agli importi minimi stabiliti dal diritto federale, ma anche agli importi più elevati eventualmente fissati dai Cantoni. Gli assegni familiari sono soggetti a tutte le disposizioni della LAFam, senza distinzioni tra il minimo legale secondo il diritto federale e l'importo eccedente questo limite secondo gli ordinamenti cantonali.

303 Conformemente all'[articolo 84 della legge sull'asilo](#), nel caso dei *richiedenti* i cui figli vivono all'estero, gli assegni sono trattenuti durante la procedura d'asilo e sono versati se al richiedente è riconosciuta la qualità di rifugiato o è concessa l'ammissione provvisoria.

Dato che il diritto agli assegni familiari per i figli residenti all'estero sussiste soltanto per le persone provenienti da Stati che hanno concluso con la Svizzera un accordo concernente gli assegni familiari e che questi accordi hanno la precedenza sul

diritto nazionale, l'articolo 84 della legge sull'asilo non è praticamente più applicabile.

3.2 Condizioni

3.2.1 Principio

([art. 7 cpv. 1 OAFami](#))

- 304
4/10
- Per figli residenti all'estero le prestazioni sono versate soltanto se la Svizzera vi è tenuta in virtù di accordi internazionali. Per gli assegni secondo la LAFam, questo obbligo è previsto unicamente nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, nella Convenzione AELS e nella convenzione di sicurezza sociale con la ex-Iugoslavia (che continua a essere applicabile ai cittadini di Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia). Fino al 31 marzo 2010 le prestazioni erano versate anche per i figli residenti in Kosovo. Per gli assegni secondo la LAF l'obbligo di esportazione è inoltre previsto negli accordi con la Croazia, la Turchia, la Macedonia e San Marino. Le persone che non rientrano nel campo d'applicazione di questi accordi non hanno diritto ad assegni familiari per i loro figli residenti all'estero (fatta eccezione per i casi menzionati all'[art. 7 cpv. 2 OAFami](#)). Nel loro caso non è pertanto necessario verificare il rispetto delle condizioni di cui all'[articolo 7](#).
- 305
- Le disposizioni degli accordi internazionali che obbligano al versamento di prestazioni all'estero prevalgono su eventuali disposizioni di altro tenore della legislazione nazionale. Per questa ragione, le restrizioni supplementari per il versamento delle prestazioni all'estero elencate all'articolo 7 capoverso 1 lettere a–d sono applicabili soltanto in misura limitata o non lo sono del tutto.
- 306
- Sussidiarietà ([art. 7 cpv. 1 lett. a OAFami](#))
Gli accordi applicabili alla LAFam escludono l'applicazione di questa disposizione, poiché prevedono proprie regole per evitare la doppia riscossione delle prestazioni (riguardo all'ALC e alla Convenzione AELS v. i N. 433–439). L'articolo 7 capoverso 1 lettera a OAFami è pertanto rilevante soltanto in caso di applicazione dell'[articolo 7 cpv. 2 OAFami](#).

- 307 – Esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera ([art. 7 cpv 1 lett. b OAFami](#))
 Gli accordi esigono per principio soltanto l'esportazione delle prestazioni per i figli di persone che esercitano un'attività lucrativa (per le eccezioni v. il N. 326)
- 308 – Rapporto di filiazione ([art. 7 cpv 1 lett. c OAFami](#))
 La restrizione che prevede la possibilità di esportare gli assegni soltanto per i figli dell'avente diritto è contraria agli accordi ed è quindi applicabile soltanto in caso di esportazione di assegni familiari in virtù dell'[articolo 7 capoverso 2 OAFami](#) (v. in proposito il N. 312).
- 309 Età del figlio ([art. 7 cpv 1 lett. d OAFami](#)). Gli accordi obbligano la Svizzera a esportare tutti gli assegni familiari. La restrizione secondo cui il diritto agli assegni sussiste soltanto per i figli che non hanno ancora compiuto il 16° anno d'età non è pertanto mai applicabile.

3.2.2 Eccezioni

Art. 7 cpv. 2 OAFami Figli residenti all'estero; condizioni del diritto

² Per i salariati assicurati obbligatoriamente all'AVS conformemente all'[articolo 1a capoverso 1 lettera c o capoverso 3 lettera a LAVS](#) o in virtù di un accordo internazionale, il diritto agli assegni familiari per figli residenti all'estero sussiste anche in assenza di obblighi internazionali, sempre che siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e c.

- 310 Il capoverso si applica a:
- salariati di nazionalità svizzera impiegati all'estero al servizio della Confederazione, di un'organizzazione internazionale o di un'organizzazione di assistenza umanitaria e che restano assicurati obbligatoriamente all'AVS;
 - persone che lavorano all'estero per un datore di lavoro con sede in Svizzera che versa loro il salario e che restano assicurate obbligatoriamente all'AVS; e
 - lavoratori distaccati dalla Svizzera all'estero che sono assicurati all'AVS in virtù di un accordo internazionale.
- 311 Gli assegni familiari sono esportati in tutti gli Stati, ma devono essere adeguati al potere d'acquisto. Gli importi determinanti sono quelli cantonali. Gli assegni adeguati al potere d'acquisto

vanno arrotondati al franco superiore. Nei Cantoni che applicano gli importi minimi secondo la LAFam, essi ammontano a:

Assegno per i figli: $1/3 = 67$ franchi; $2/3 = 134$ franchi;

Assegno di formazione: $1/3 = 84$ franchi; $2/3 = 167$ franchi.

- 312 Danno diritto agli assegni familiari soltanto i figli con i quali l'avente diritto ha un rapporto di filiazione ai sensi del [Codice civile \(art. 4 cpv. 1 lett. a LAFam\)](#). Non vengono quindi esportati gli assegni familiari per i figliastri, gli affiliati, i fratelli, le sorelle o gli abiatici dell'avente diritto.
Spetta alla persona che presenta la domanda di assegni familiari fornire un attestato dell'ufficio di stato civile. Se il figlio residente all'estero ha genitori stranieri, la prova del rapporto di filiazione viene effettuata secondo il diritto estero ([Circolare del 15 gennaio 2008 dell'Ufficio federale dello stato civile sulla prova dell'istituzione del rapporto di filiazione secondo il diritto estero](#)).
Un salariato non riceve assegni familiari per i figli domiciliati all'estero se lui stesso o un'altra persona può beneficiare di assegni familiari all'estero.
- 313 Restano tuttavia riservate le disposizioni – più favorevoli – delle convenzioni di sicurezza sociale applicabili in casu (p. es. se un cittadino dell'UE/AELS lavora in uno Stato dell'UE/AELS).

3.3 Adeguamento al potere d'acquisto

Art. 8 OAFami Figli residenti all'estero; adeguamento degli assegni familiari al potere d'acquisto

¹ Per l'adeguamento degli assegni familiari al potere d'acquisto si applicano i tassi seguenti:

- a. se il potere d'acquisto nello Stato di domicilio del figlio corrisponde ad oltre due terzi del potere d'acquisto in Svizzera, è versato il 100 per cento dell'importo minimo legale;
- b. se il potere d'acquisto nello Stato di domicilio del figlio corrisponde ad oltre un terzo, ma al massimo a due terzi del potere d'acquisto in Svizzera, sono versati due terzi dell'importo minimo legale;
- c. se il potere d'acquisto nello Stato di domicilio del figlio corrisponde al massimo ad un terzo del potere d'acquisto in Svizzera, è versato un terzo dell'importo minimo legale.

² La classificazione degli Stati di domicilio è adeguata alla stessa data in cui sono adeguati gli importi minimi degli assegni familiari.

³ La classificazione di uno Stato in una delle categorie di cui al capoverso 1 è effettuata sulla base dei dati pubblicati dalla Banca mondiale di Washington (Purchasing Power Parities). I dati determinanti sono quelli disponibili tre mesi prima dell'entrata in vigore della LAFam o dell'adeguamento degli importi minimi secondo l'[articolo 5 capoverso 3 LAFam](#). L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica nelle direttive un elenco dei Paesi e la rispettiva classificazione.

- 314 Per l'adeguamento al potere d'acquisto, gli Stati sono suddivisi in tre gruppi. La classificazione è adeguata alla data in cui, conformemente all'[articolo 5 capoverso 3 LAFam](#), sono aumentati gli importi minimi legali. A tal fine ci si basa sui dati della Banca mondiale².
- 315 Per l'elenco dei Paesi si veda l'allegato 2. Per gli importi minimi degli assegni adeguati al potere d'acquisto v. il N. 311.
- 316 Se sono esportati in virtù di accordi internazionali, gli assegni familiari non possono essere adeguati al potere d'acquisto. L'adeguamento è pertanto possibile unicamente in caso di esportazione degli assegni familiari in applicazione dell'articolo 7 capoverso 2 OAFami (v. i N. 310–313).

3.4 Applicazione pratica

3.4.1 Stati membri dell'Unione europea (UE) e Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)

- 317 Sono determinanti i Regolamenti (CEE) [n. 1408/71](#)³ e [n. 574/72](#)⁴ che coordinano la sicurezza sociale all'interno dell'UE e devono essere applicati dalla Svizzera nel quadro dell'[Accordo sulla libera circolazione delle persone](#) e la [Convenzione AELS](#). Per la loro applicazione in Svizzera si rimanda alla "[Guida per l'applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la](#)

² <http://www.worldbank.org/>

³ [Regolamento \(CEE\) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. Nella versione dell'Allegato II all'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone \(R. 1408/71\); RS 0.831.109.268.1.](#)

⁴ [Regolamento \(CEE\) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento \(CEE\) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. Nella versione dell'Allegato II all'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone \(R. n. 574/52\); RS 0.831.109.268.11.](#)

[Svizzera e la Comunità europea rispettivamente dell'Accordo AELS nel settore delle prestazioni familiari](#)" dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

- 318 L'Unione europea (UE) conta [27 Stati membri](#)⁵. L'Accordo sulla libera circolazione delle persone si applica ai cittadini di questi Stati e ai cittadini svizzeri. La Convenzione AELS si applica invece ai cittadini degli Stati dell'AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera).
- 319 Le prestazioni secondo la LAFam e la LAF per le *persone esercitanti un'attività lucrativa* devono essere esportate senza restrizioni nei 27 Stati membri dell'UE ai quali si applica l'[Accordo sulla libera circolazione delle persone](#) e negli Stati membri dell'AELS. Non sono applicabili le limitazioni previste all'[articolo 7 capoverso 1 OAFami](#) e l'adeguamento al potere d'acquisto. I cittadini di altri Stati non hanno diritto all'esportazione degli assegni familiari secondo la LAFam nemmeno se i loro figli risiedono in un Stato membro dell'UE o dell'AELS (eccezione: i battellieri del Reno che lavorano su imbarcazioni svizzere hanno diritto agli assegni per i loro figli residenti negli Stati rivieraschi).
- 320 In linea di principio le prestazioni per le *persone senza attività lucrativa* non sono esportate. Un'eccezione è prevista per i cittadini austriaci i cui figli risiedono in Austria e per i cittadini sloveni i cui figli risiedono in Slovenia. In questi due casi vengono versati assegni completi.

3.4.2 Stati che hanno concluso convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sugli assegni familiari con la Svizzera

- 321 La Svizzera ha concluso convenzioni di sicurezza sociale con i
4/10 seguenti Stati: Serbia, Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Macedonia, Turchia, e San Marino. Fino al 31 marzo 2010 le prestazioni erano versate anche per i figli residenti in Kosovo.

⁵ Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

322 4/10 La Svizzera ha notificato alla Croazia e alla Macedonia che gli assegni familiari secondo la LAFam non rientrano nel campo d'applicazione delle rispettive convenzioni. Le convenzioni con la Turchia e San Marino sono riferite solo alla LAF. La convenzione con la Jugoslavia (ancora in vigore per Serbia, Montenegro e Bosnia Erzegovina) non prevede la possibilità di notificare l'esclusione di nuove leggi dal campo d'applicazione della convenzione. Nel dicembre del 2009, il Consiglio federale ha deciso che a partire dal 1° aprile 2010 questa convenzione non sarebbe più stata applicabile al Kosovo. Gli assegni familiari correnti per figli residenti in Kosovo devono dunque essere versati soltanto fino al 31 marzo 2010.

3.4.3 Altri Stati

323 In questi Stati non vengono esportati assegni familiari, tranne nel caso dei salariati di cui all'[articolo 7 capoverso 2 OAFami](#) (v. N. 310–313).

3.4.4 Panoramica delle regole per l'esportazione degli assegni in virtù di accordi internazionali

324 Per l'esportazione degli assegni negli Stati contraenti vale sempre quanto segue:

- sono esportati gli assegni per i figli (fino a 16 anni o, in caso di incapacità al guadagno, fino a 20 anni) e gli assegni di formazione (fino a 25 anni);
- gli assegni sono esportati per tutte le categorie di bambini e ragazzi;
- gli assegni non sono adeguati al poter d'acquisto
- gli assegni di nascita e di adozione non sono esportati.

325 *Esportazione di assegni familiari per i salariati*
4/10

Gruppo	Cittadinanza dell'avente diritto	Stati in cui possono essere esportati l'assegno per i figli e l'assegno di formazione secondo la LAFam	Stati in cui possono essere esportati l'assegno per i figli, l'assegno di formazione e l'assegno per l'economia domestica secondo la LAF
CH	Svizzera	Stati dell'UE/AELS e Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia	Stati dell'UE/AELS e (tranne l'assegno per l'economia domestica) Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia, Croazia, Macedonia, San Marino e Turchia
Stati dell'UE/AELS	Stati dell'UE/AELS	Stati dell'UE/AELS	Stati dell'UE/AELS
Altri Stati contraenti	Croazia	Nessuna esportazione	In tutto il mondo, tranne l'assegno per l'economia domestica
	Macedonia	Nessuna esportazione	In tutto il mondo, tranne l'assegno per l'economia domestica
	San Marino	Nessuna esportazione	In tutto il mondo, tranne l'assegno per l'economia domestica
	Turchia	Nessuna esportazione	In tutto il mondo, tranne l'assegno per l'economia domestica
	Bosnia-Erzegovina	In tutto il mondo	In tutto il mondo, tranne l'assegno per l'economia domestica
	Montenegro	In tutto il mondo	In tutto il mondo, tranne l'assegno per l'economia domestica
	Serbia	In tutto il mondo	In tutto il mondo, tranne l'assegno per l'economia domestica
Tutti gli altri Stati	Tutti gli altri Stati	Nessuna esportazione	Nessuna esportazione

Fino al 31 marzo 2010 le prestazioni erano versate anche per i figli residenti in Kosovo.

Va segnalato che la Svizzera ha concluso con alcuni Stati europei accordi che prevedono disposizioni più favorevoli. In virtù di queste ultime:

- i cittadini di Belgio, Francia, Italia, Portogallo e Spagna hanno diritto all'esportazione degli assegni per i figli e di formazione secondo la LAF in tutto il mondo;
- i cittadini della Slovenia hanno diritto all'esportazione degli assegni per i figli e di formazione secondo la LAFam e la LAF in tutto il mondo.

L'assegno per l'economia domestica secondo la LAF è sempre versato se un lavoratore vive in comunione domestica con il coniuge in Svizzera, indipendentemente dal luogo di residenza dei figli. Le indicazioni della tabella si riferiscono pertanto al caso in cui sia il coniuge che i figli vivono all'estero.

In proposito v. anche la tabella riassuntiva nell'Allegato 1.

326 *Esportazione degli assegni per i figli e di formazione nel caso di persone senza attività lucrativa*

Gli assegni per i figli e di formazione sono esportati nel caso di persone prive attività lucrativa

- di cittadinanza austriaca per figli residenti in Austria;
- di cittadinanza slovena per figli residenti in Slovenia;
- di cittadinanza svizzera residenti in Austria o in Slovenia.

In tutti gli altri casi gli assegni non sono esportati.

3.4.5 Esempi relativi al diritto agli assegni familiari secondo la LAFam

327 Hanno diritto all'intero importo dell'assegno per i figli e dell'assegno di formazione:

- un cittadino olandese i cui figli risiedono nei Paesi Bassi;
- un cittadino olandese i cui figli risiedono in Francia;
- un cittadino svizzero i cui figli risiedono in Austria.

328 Hanno diritto a un assegno (per i figli o di formazione) adeguato al potere d'acquisto:

- un cittadino francese che lavora in Cina per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera (alle condizioni previste dall'[art. 7 cpv. 2 OAFami](#)) e i cui figli risiedono in Cina;

- un cittadino macedone che lavora in Macedonia per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera (alle condizioni previste dall'[art. 7 cpv. 2 OAFami](#)) e i cui figli risiedono in Macedonia;
 - un cittadino svizzero che lavora in India per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera (alle condizioni previste dall'[art. 7 cpv. 2 OAFami](#)) e i cui figli risiedono negli Stati Uniti;
 - un cittadino russo che lavora in Egitto per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera (alle condizioni previste dall'[art. 7 cpv. 2 OAFami](#)) e i cui figli vivono in Egitto.
- 329 Non hanno diritto agli assegni familiari:
- un cittadino statunitense i cui figli risiedono negli Stati Uniti;
 - un cittadino turco i cui figli risiedono in Germania;
 - un cittadino canadese i cui figli risiedono in Francia;
 - un cittadino svizzero i cui figli risiedono in Turchia.

4. Concorso di diritti

Art. 6 LAFam Divieto di cumulare gli assegni
Per figlio è versato un solo assegno dello stesso tipo. È fatto salvo il versamento della differenza di cui all'articolo 7 capoverso 2.

Art. 7 LAFam Concorso di diritti

¹ Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a:

- a. la persona che esercita un'attività lucrativa;
- b. la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio;
- c. la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età;
- d. la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio;
- e. la persona con il reddito più elevato sottoposto all'AVS.

² Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all'importo calcolato secondo l'aliquota legale minima applicabile nel suo Cantone, se maggiore di quella dell'altro.

4.1 In generale

- 401 Le disposizioni dell'articolo 7 LAFam sono applicabili soltanto in caso di concorso di diritti all'interno della Svizzera.

Innanzitutto occorre stabilire per ogni avente diritto il datore di lavoro / la CAF competente. In questo modo si può determinare la legislazione cantonale applicabile, il che è necessario per applicare la disposizione dell'art. 7 cpv. 1 lett. d LAFam. Soltanto in un secondo tempo si decide chi sia il primo avente diritto (v. l'esempio 1a al N. 416). Nel caso degli assegni familiari scalati in funzione del numero di figli, l'assegno per i figli o di formazione (e quindi anche l'importo differenziale) va indicato per ogni figlio e non per ogni avente diritto o per ogni famiglia. Spetta al Cantone stabilire quali siano le condizioni per il versamento dell'importo più elevato e a quale figlio della famiglia vada versato quest'ultimo. Questa decisione è importante non soltanto per calcolare l'eventuale differenza, ma anche per stabilire l'ammontare dell'assegno da aggiungere agli alimenti in virtù dell'[articolo 8 LAFam](#). Per quanto riguarda il concorso di diritti qualora uno o più diritti derivino da un reddito da attività indipendente non agricola v. il N. 432.

- 402 In caso di concorrenza con diritti esteri v. i N. 301 segg.
- 403 In caso di concorrenza con diritti acquisiti in Stati dell'UE e dell'AELS si applicano le disposizioni di coordinamento dell'UE (v. N. 317–320).
- 404 Lo stato civile degli interessati non incide sull'applicabilità delle disposizioni concernenti il concorso di diritti.

4.2 Determinazione del primo avente diritto

- 405 Priorità secondo la lettera a
La persona che esercita un'attività lucrativa è prioritaria rispetto a quella senza attività lucrativa.
- 406 Indicazioni generali sulla priorità secondo la lettera b o c
1/10 Se una persona con un'attività lucrativa dimostra (presentando un accordo o la sentenza di un tribunale) di avere l'autorità parentale esclusiva o, in caso di autorità parentale in comune, che il figlio vive prevalentemente nella sua economia domestica, di norma non deve fornire indicazioni su eventuali altri aventi diritto.
- Priorità secondo la lettera b
Se un figlio ora maggiorenne al raggiungimento della mag-

giore età era soggetto all'autorità parentale di uno solo dei due genitori, l'avente diritto prioritario non cambia più, neanche se il figlio non abita (più) con questo genitore in quanto è andato a vivere presso l'altro o non abita più con nessuno dei due. Il tenore della lettera b è chiaro.

– Priorità secondo la lettera c

In certi casi la lettera c dà adito ad incertezze. Bisogna basarsi sulla situazione al momento del raggiungimento della maggiore età in tutti i casi o solo se il figlio maggiorenne non vive presso nessuno dei genitori? Conformemente all'ordine di priorità stabilito all'articolo 7 capoverso 1 LAFam, va accertato dapprima presso quale genitore viva il figlio. Solo se questi non vive più con nessuno degli aventi diritto agli assegni bisognerà basarsi sulla persona presso cui era vissuto fino alla maggiore età. Ne conseguono due soluzioni:

- al raggiungimento della maggiore età il figlio vive con la madre, che è quindi l'avente diritto prioritario. In seguito va a vivere presso il padre, che diventa l'avente diritto prioritario. Se il figlio non vive più né con la madre né con il padre, l'avente diritto prioritario è la madre;
- al raggiungimento della maggiore età il figlio vive con entrambi i genitori. In seguito i genitori si separano e/o divorziano e non vivono più nella stessa economia domestica. Se il figlio non vive né con il padre né con la madre, si applicano le lettere d e e. Se il figlio rimane (o va a vivere) con il padre, l'avente diritto prioritario è il padre. Se il figlio rimane (o va a vivere) con la madre, l'avente diritto prioritario è la madre.

407 Priorità secondo la lettera d

Se l'avente diritto prioritario non può essere determinato in base all'autorità parentale esclusiva o alla convivenza prevalente con il figlio, la domanda deve essere corredata di indicazioni su altri aventi diritto (nome, luogo di lavoro e, se possibile, numero d'assicurato). Per la determinazione dell'avente diritto prioritario secondo la lettera d, in caso di persone impiegate in diversi Cantoni presso più datori di lavoro va considerato il datore di lavoro che versa il salario più elevato sottoposto all'AVS (come per la determinazione della cassa di compensazione per assegni familiari secondo l'[art. 11 OAFami](#)).

- 408 **Priorità secondo la lettera e**
 Se nessuno degli aventi diritto o entrambi lavorano nel Cantone in cui risiede il figlio, si devono fornire informazioni sul reddito. La domanda deve essere corredata di documenti con indicazioni sull'ammontare del reddito (certificato di salario, conferma di versamento di un salario, estratto bancario). Per determinare i rispettivi diritti di due salariati, occorre considerare soltanto il reddito da attività salariata. In caso di reddito da attività saltuarie, ci si deve basare sul reddito annuo. Se tra queste attività figura anche un'occupazione lucrativa indipendente, si veda più avanti ai N. 431–432. Per diritti previsti dalla LAF, si veda più avanti ai N. 422–430.
- 408.1 **Se non si può trovare una soluzione neanche sulla base della lettera e, in quanto le due persone hanno lo stesso reddito (ad es. in caso di job-sharing) o una guadagna più dell'altra secondo il mese o l'anno, l'avente diritto prioritario è chi lavora da più tempo presso il suo datore di lavoro. Se i due aventi diritto iniziano allo stesso tempo un nuovo lavoro presso un nuovo datore di lavoro, decidono di comune accordo chi riceve gli assegni familiari.**
- 409 **Generalmente, nel caso di due genitori senza attività lucrativa che vivono entrambi con il figlio ed esercitano l'autorità parentale in comune, anche la lettera e non consente di risolvere la questione del concorso di diritti, visto che essendo entrambi senza attività lucrativa pagano gli stessi contributi AVS. In questi casi trova applicazione lo stesso ordinamento cantonale per entrambi i genitori, per cui spetta ai Cantoni definire un disciplinamento. Quale soluzione si può anche prevedere che l'assegno sia versato al genitore che offre le migliori garanzie di impiegarlo effettivamente per il mantenimento del figlio.**
- 409.1 **Se il genitore avente diritto prioritario consegue un reddito molto basso o soggetto a forti variazioni, si veda il N. 510.1.**

4.3 Pagamento dell'importo differenziale

- 410 **Benché per uno stesso figlio possano avere diritto agli assegni familiari più persone, può beneficiare del pagamento dell'importo differenziale soltanto il secondo avente diritto. Il suo diritto sussiste indipendentemente dal tipo di rapporto di filiazione. A titolo**

di esempio, hanno diritto agli assegni familiari anche la matrigna o il patrigno.

- 410.1 1/10 Per il calcolo dell'importo differenziale il diritto alla prestazione va accertato separatamente per ogni singolo figlio. Non ci si deve basare sull'importo complessivo cui il beneficiario avrebbe diritto per tutti i figli. Questo è importante in particolare se l'avente diritto (prioritario) non è la stessa persona per tutti i figli o se gli assegni familiari devono essere riversati a un'altra persona.
- 411 È escluso il versamento dell'importo differenziale a una persona impiegata presso più datori di lavoro in diversi Cantoni.
- 412 Nel calcolo dell'importo differenziale non si tiene conto né di prestazioni superiori all'importo minimo stabilito dalla legge cantonale sugli assegni familiari previste dai regolamenti delle CAF, né di prestazioni versate direttamente dai datori di lavoro, attingendo a fondi propri, in virtù di un contratto individuale di lavoro, di un contratto collettivo di lavoro oppure di disposizioni relative ai rapporti di servizio di diritto pubblico.
- 413 L'assicurazione contro la disoccupazione non versa alcun importo differenziale, poiché il diritto di un'altra persona agli assegni familiari per uno stesso figlio esclude il diritto al supplemento dell'assicurazione contro la disoccupazione.
- 414 Le persone senza attività lucrativa non hanno diritto all'importo differenziale ([art. 19 cpv. 1 LAFam](#)).
- 415 Gli importi differenziali devono essere versati al più tardi 12 mesi dopo l'inizio del diritto alla prestazione.

4.4 Esempi

- 416 *Esempio 1a*
I genitori sono sposati. La madre lavora nel Cantone in cui la famiglia ha il domicilio, il padre in un altro Cantone. Entrambi hanno diritto agli assegni familiari nel seguente ordine: 1. madre, 2. padre. La madre percepisce gli assegni familiari, il padre l'eventuale importo differenziale.

Esempio 1b

I genitori sono sposati. La madre lavora nel Cantone X, in cui la famiglia risiede, e guadagna 20 000 franchi. Il padre lavora per due datori di lavoro diversi. Presso il datore di lavoro del Cantone X guadagna 30 000 franchi, presso quello del Cantone Y 50 000 franchi. Entrambi i genitori hanno diritto agli assegni familiari. Per poter stabilire la graduatoria degli aventi diritto bisogna innanzitutto stabilire per ognuno di loro la CAF competente. Solo a quel punto è possibile decidere quale genitore abbia la priorità nel riscuotere gli assegni in virtù dell'articolo 7 capoverso 1 lettera d. Per la madre è applicabile l'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone X, per il padre quello del Cantone Y, ossia il Cantone in cui riceve il salario più alto (v. il N. 527). La graduatoria degli aventi diritto è pertanto la seguente: 1. la madre, 2. il padre. La madre riceve gli assegni, il padre l'eventuale importo differenziale.

417 *Esempio 2*

I genitori sono divorziati ed esercitano l'autorità parentale congiunta sul figlio avuto in comune. Entrambi si sono risposati. Il figlio vive nell'economia domestica della madre e del patrigno. Entrambi i genitori e i rispettivi coniugi hanno un'attività lucrativa salariata. Hanno diritto agli assegni familiari la madre, il padre e il patrigno. La matrigna non vi ha diritto (v. N. 231–235). Il diritto agli assegni familiari spetta nell'ordine a: 1. la madre, 2. il padre, 3. il patrigno. La madre riceve gli assegni familiari, il padre l'eventuale importo differenziale.

418 *Esempio 3*

I genitori sono divorziati. La madre, che nel frattempo si è risposata, esercita l'autorità parentale esclusiva sul figlio avuto in comune. Il padre non è sposato. Il figlio vive nell'economia domestica della madre e del patrigno. La madre non esercita alcuna attività lucrativa e non ha diritto agli assegni familiari. Il padre e il patrigno hanno un'attività lucrativa salariata. In linea di principio hanno diritto agli assegni familiari il padre e il patrigno. Il diritto spetta nell'ordine a: 1. il patrigno, 2. il padre. Il patrigno riceve gli assegni familiari, il padre l'eventuale importo differenziale. Se i genitori esercitano l'autorità parentale in comune, il padre è prioritario rispetto al patrigno.

419 *Esempio 4*

I genitori sono divorziati. Esercitano l'autorità parentale congiunta sul figlio avuto in comune, non si sono risposati e sono entrambi salariati. Il figlio è disabile e vive in istituto, ma trascorre regolarmente i fine settimana dalla madre. Il diritto spetta nell'ordine a: 1. madre, 2. padre.

Se il figlio vive permanentemente in istituto, il primo avente diritto è il genitore con il reddito più elevato sottoposto all'AVS.

420 *Esempio 5 (calcolo dell'importo differenziale)*

A riceve un assegno per i figli di 200 franchi dalla CAF del Cantone X, corrispondente all'importo minimo stabilito dalla legge.

B ha diritto all'importo differenziale. La sua CAF del Cantone Y versa 230 franchi per figlio e l'importo minimo previsto dalla legge cantonale è di 210 franchi. B riceve 10 franchi (differenza tra i due importi minimi). Per il figlio vengono versati complessivamente 210 franchi.

Variante: B è il primo avente diritto, per il figlio vengono versati complessivamente 230 franchi.

4.5 Concorso di diritti e pagamento dell'importo differenziale nel caso degli assegni di nascita e di adozione

421 V. i N. 216–218.

4.6 Concorso di diritti e pagamento dell'importo differenziale in rapporto alla LAF

422 Il concorso di diritti può riguardare la medesima persona (ad es. un agricoltore che esercita un'attività lucrativa salariata accessoria) o più persone (ad es. padre agricoltore, madre salariata).

Possono inoltre esserci entrambe le forme di concorso di diritti.

Se in caso di concorso di diritti della medesima persona, una delle attività è un'attività agricola, è applicabile l'[articolo 10 capoverso 1 LAF](#). V. i N. 423–425 più avanti.

In caso di concorso di diritti di più persone è applicabile la LAFam; v. il N. 426 più avanti.

4.6.1 Concorso di diritti della medesima persona

423 Con [l'articolo 10 capoverso 1 LAF](#), riveduto nell'ambito della politica agricola ed entrato in vigore il 1° gennaio 2008, viene stabilito ancor più esplicitamente il carattere sussidiario degli assegni familiari previsti dalla LAF: i lavoratori agricoli e i contadini indipendenti occupati principalmente nell'agricoltura che svolgono un'attività accessoria non agricola continuano a ricevere gli assegni familiari in primo luogo in ragione di quest'ultima attività.

4.6.1.1 Attività non agricola in determinati mesi

424
1/10 In caso di attività non agricola in determinati mesi (ad es. nel settore turistico durante la stagione invernale), durante questo periodo sono versati prioritariamente gli assegni familiari secondo la LAFam ([art. 10 cpv. 1 LAF](#)). Per il periodo in cui viene esercitata l'attività lucrativa accessoria sussiste il diritto all'eventuale differenza tra l'importo cantonale versato in ragione dell'attività accessoria e l'importo previsto dalla LAF. Nei mesi rimanenti il diritto agli assegni familiari è retto dalla LAF. Se vi sono più rapporti di lavoro al di fuori dell'agricoltura di cui nessuno permette di conseguire un reddito mensile di almeno 570 franchi, gli agricoltori indipendenti che esercitano la loro attività a titolo principale continuano a ricevere gli assegni familiari in virtù della LAF.

4.6.1.2 Attività non agricola durante tutto l'anno

425 Un contadino o un lavoratore agricolo che esercita durante tutto l'anno un'attività lucrativa non agricola a tempo parziale che gli permette di conseguire un reddito annuo pari almeno alla metà dell'importo annuo della rendita completa minima di vecchiaia dell'AVS ha diritto, in virtù dell'[articolo 13 capoverso 3 LAFam](#), agli assegni interi, il cui importo è stabilito dal pertinente ordinamento cantonale. Qualora tali assegni siano inferiori agli importi previsti dalla LAF (se l'azienda è situata in una regione di montagna), sussiste il diritto all'importo differenziale.

4.6.2 Concorso di diritti di più persone

426 Le disposizioni sul concorso di diritti ([art. 7 LAFam](#)) sono applicabili anche nell'ambito della LAF ([art. 9 cpv. 2 lett. b LAF](#)). Quando i genitori vivono nella stessa economia domestica, anche se per uno di essi è applicabile la LAF gli assegni familiari vengono versati prioritariamente nel Cantone di domicilio della famiglia, sempre che uno dei genitori vi eserciti un'attività lucrativa che dà diritto agli assegni familiari. Dato che le famiglie solitamente vivono nell'azienda agricola, se la madre esercita un'attività lucrativa fuori dal Cantone, è il padre ad avere diritto prioritariamente agli assegni familiari conformemente alla LAF. Se entrambi i genitori lavorano nel Cantone di domicilio, il diritto prioritario è determinato dal reddito più elevato sottoposto all'AVS. In ogni caso al secondo avente diritto spetta l'eventuale importo differenziale.

4.6.3 Esempi

427 *Esempio 1*

Un agricoltore indipendente svolge per quattro mesi all'anno un'attività lucrativa accessoria per un gestore di impianti di risalita. La moglie lavora a tempo parziale nell'industria alberghiera per un reddito di 1000 franchi mensili. Il reddito agricolo del marito ammonta in media a 2000 franchi mensili e quello accessorio a 2500 franchi al mese nei quattro mesi invernali. I coniugi lavorano nel Cantone di domicilio della famiglia. Nei quattro mesi in cui esercita l'attività accessoria, è il marito ad avere prioritariamente diritto agli assegni familiari secondo la LAFam, visto che il reddito conseguito con l'attività non agricola è superiore a quello della moglie ([art. 7 cpv. 1 lett. e LAFam](#)). Eventualmente ha inoltre il diritto all'importo differenziale secondo la LAF, se l'assegno secondo la LAF è superiore a quello previsto dall'ordinamento cantonale applicabile.

Anche nei rimanenti otto mesi il primo avente diritto è il marito, che riceve gli assegni familiari in virtù della LAF, visto che il suo reddito agricolo è superiore a quello della moglie. La moglie ha eventualmente diritto a complementi differenziali, sempre che gli importi previsti dal pertinente ordinamento cantonale siano superiori a quelli della LAF.

428 *Esempio 2*

Stessa situazione che nell'esempio 1, tranne che la moglie lavora come insegnante per un reddito mensile di 4000 franchi, superiore al reddito agricolo del marito e al reddito conseguito con l'attività accessoria.

Dai due confronti tra i redditi (4 mesi di attività accessoria e 8 mesi di attività agricola del marito) risulta un diritto prioritario della moglie secondo la LAFam ([art. 7 cpv. 1 lett. e LAFam](#)). Se gli importi determinanti degli assegni cantonali sono inferiori a quelli previsti dalla LAF (azienda agricola situata in una regione di montagna), il marito ha diritto all'importo differenziale.

429 *Esempio 3*

La moglie lavora prevalentemente come contadina. La famiglia vive nell'azienda agricola e il marito esercita un'attività lucrativa in un altro Cantone. Il suo reddito è superiore a quello della moglie.

Il diritto agli assegni familiari spetta in prima linea alla persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio ([art. 7 cpv. 1 lett. d LAFam](#)). L'avente diritto prioritaria è quindi la madre. Il marito ha eventualmente diritto all'importo differenziale, sempre che gli assegni previsti dall'ordinamento del Cantone in cui esercita l'attività lucrativa siano superiori a quelli della LAF.

4.6.4 Complemento differenziale nel caso dei lavoratori agricoli; nessun computo dell'assegno per l'economia domestica

430 L'assegno per l'economia domestica previsto dalla LAF è un tipo di assegno a sé stante, non disciplinato dalla LAFam.

Se sussiste un diritto ad assegni familiari in virtù della LAFam, l'assegno per l'economia domestica non può essere considerato nel calcolo del complemento differenziale:

- in caso di diritto prioritario in virtù della LAFam, al secondo avente diritto spetta l'intero assegno per l'economia domestica previsto dalla LAF.
- in caso di diritto prioritario in virtù della LAF, nel calcolo del complemento differenziale per il secondo avente diritto secondo la LAFam non si può tenere conto dell'assegno per l'economia domestica del primo avente diritto. Il complemento differenziale equivale quindi alla differenza tra l'assegno per i figli o l'assegno di formazione versato in virtù della LAF e

quello corrisposto in conformità all'ordinamento applicabile al secondo avente diritto.

4.7 Concorso di diritti e importi differenziali in rapporto a diritti derivanti da un'attività lucrativa indipendente non agricola disciplinati a livello cantonale

- 431 Concorso di diritti della medesima persona
A chi ha diritto agli assegni familiari in qualità sia di salariato che di indipendente vanno versati in ogni caso gli assegni che gli spettano in quanto salariato, anche se il reddito dell'attività indipendente è più elevato o se tale lavoro costituisce l'attività professionale principale. Il diritto agli assegni familiari per indipendenti eventualmente previsto a livello cantonale è pertanto sempre sussidiario.
- 432 Concorso di diritti di più persone
- Se il Cantone stabilisce che gli indipendenti hanno diritto agli assegni familiari soltanto se per lo stesso figlio non vi è nessun altro avente diritto con un'attività lucrativa salariata (diritto sussidiario), è prioritario il diritto delle persone salariate che possono richiedere assegni familiari per lo stesso figlio.
 - Se il Cantone non ha adottato nessuna normativa in materia o se più persone indipendenti hanno diritto agli assegni familiari in virtù di due ordinamenti cantonali diversi, si applica l'[articolo 7 LAFam](#). In tal caso, conformemente alla lettera e, l'avente diritto prioritario è determinato in base ai redditi delle attività indipendenti.
 - Un indipendente ha diritto al pagamento di importi differenziali soltanto se l'ordinamento cantonale lo prevede.

4.8 Concorso di diritti nelle relazioni con i Paesi dell'UE e dell'AELS

4.8.1 Regolamentazione applicabile

- 433 Gli atti normativi determinanti sono i Regolamenti (CEE) [n. 1408/71](#)⁶ e [n. 574/72](#)⁷, che coordinano la sicurezza sociale all'interno dell'UE e devono essere applicati dalla Svizzera nel quadro dell'[Accordo sulla libera circolazione delle persone](#) e della [Convenzione AELS](#). Per la loro applicazione in Svizzera si rimanda alla "[Guida per l'applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e la Comunità europea rispettivamente dell'Accordo AELS nel settore delle prestazioni familiari](#)" (UFAS).
Sostanzialmente vale quanto segue:

4.8.2 Determinazione del primo avente diritto

- 434 Ha diritto prioritariamente agli assegni familiari la persona che esercita un'attività lucrativa nello Stato in cui risiede la famiglia. Per maggiori informazioni si rimanda alla guida summenzionata.

4.8.3 Importo differenziale

- 435 In virtù dei regolamenti menzionati al N. 433, al secondo avente diritto spetta un importo differenziale, ossia la differenza tra l'importo cui avrebbe diritto in virtù della legge e quello concesso nel Paese in cui risiede il primo avente diritto.
- 436 Gli assegni familiari nel settore pubblico (Confederazione, Cantoni, Comuni), se superiori agli importi minimi cantonali e retti da un atto normativo e non da un contratto collettivo di lavoro, sono computati interamente per il calcolo dell'importo differenziale

⁶ [Regolamento \(CEE\) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. Nella versione dell'Allegato II all'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone \(R. 1408/71\); RS 0.831.109.268.1.](#)

⁷ [Regolamento \(CEE\) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento \(CEE\) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. Nella versione dell'Allegato II all'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone \(R. n. 574/52\); RS 0.831.109.268.11.](#)

nelle relazioni con l'estero. Questa regola non si applica invece al calcolo dell'importo differenziale in Svizzera.

- 437 *Esempio*
Una coppia sposata vive in Austria con il figlio. Entrambi i genitori svolgono un'attività lucrativa, la madre in Austria, il padre in Svizzera. La madre riceve dall'Austria assegni familiari (Familienbeihilfe) pari a 182 franchi al mese. Il padre ha diritto a un complemento differenziale svizzero. Se il Cantone di domicilio applica gli importi minimi previsti dalla LAFam, l'importo differenziale corrisponde a 18 franchi (200 franchi meno 182 franchi).

4.8.4 Pagamento dell'importo differenziale; tasso di cambio

- 438 La cassa di compensazione versa l'importo differenziale al più tardi dodici mesi dopo essere stata informata dell'importo dell'assegno spettante al primo avente diritto.
- 439 L'importo differenziale è calcolato dopo aver convertito in franchi le prestazioni previste nello Stato di domicilio. La pagina della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee in cui sono pubblicati i tassi di cambio a scadenza trimestrale è disponibile all'indirizzo <http://www.sozialversicherungen.admin.ch/index.php?lng=it>, rubrica "Internazionale" > "Messaggi".

5. Ordinamento sugli assegni familiari per salariati di professioni non agricole

5.1 Persone assoggettate, obbligo di affiliazione e ordinamento applicabile

Art. 11 LAFam Assoggettamento

¹ Sottostanno alla presente legge:

- a. i datori di lavoro tenuti al pagamento dei contributi conformemente all'[articolo 12 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti \(LAVS\)](#); e
- b. i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo conformemente all'[articolo 6 LAVS](#).

² È considerato salariato chi è definito tale dalla legislazione AVS.

- 501 Il concetto di salariato corrisponde a quello della legislazione AVS. Le eccezioni all'assoggettamento all'AVS, per esempio

quelle stabilite dall'[articolo 1b OAVS](#) (personale straniero delle missioni diplomatiche e delle organizzazioni internazionali), valgono pertanto anche per gli assegni familiari. È possibile che un datore di lavoro sia esonerato dall'obbligo contributivo conformemente all'[articolo 12 capoverso 3 LAVS](#), ma che i suoi dipendenti siano tenuti a versare contributi in quanto dipendenti di un datore di lavoro non tenuto a pagare i contributi ai sensi dell'articolo 6 LAVS. In tal caso, questi salariati hanno diritto agli assegni familiari (v. N. 501.1).

- 501.1 I salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi sono persone che:
- lavorano in Svizzera per datori di lavoro con sede all'estero (al di fuori dell'UE/AELS) o per datori di lavoro con sede in Svizzera che non sono però soggetti all'obbligo contributivo (p. es. missioni diplomatiche o organizzazioni internazionali con le quali la Svizzera ha concluso un accordo di sede ecc.);
 - risiedono in Svizzera, lavorano per un datore di lavoro con sede all'estero e svolgono la loro attività lucrativa in uno Stato che non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale con la Svizzera;
 - hanno aderito volontariamente all'assicurazione obbligatoria conformemente all'articolo 1a capoverso 4 lettera a o b LAVS.

Art. 12 LAFam Ordinamento applicabile

¹ Le persone assoggettate alla presente legge sono tenute ad affiliarsi a una cassa di compensazione per assegni familiari nel Cantone al cui ordinamento sugli assegni familiari sottostanno.

² I datori di lavoro sottostanno all'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui l'impresa ha la sua sede legale oppure, ove questa manchi, del loro Cantone di domicilio. Le succursali sottostanno all'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui sono situate. I Cantoni possono pattuire regolamentazioni diverse.

³ I salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo sottostanno all'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui sono registrati ai fini dell'AVS.

Art. 9 OAFami Succursali

Si considerano succursali gli istituti e gli stabilimenti in cui è esercitata a tempo indeterminato un'attività artigianale, industriale o commerciale.

- 502 In analogia all'[articolo 6^{ter} OAVS](#), sono considerati stabilimenti le
1/10 officine, i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la

cui durata è di almeno dodici mesi (v. [Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative \(DIN\)](#), N. 1071). Il telelavoro e l'attività di commesso viaggiatore non sono equiparabili agli stabilimenti. I salariati che svolgono queste attività sono considerati impiegati alla sede principale o nella succursale per cui lavorano o da cui ricevono merce, materiale e mandati.

- 503 Le succursali sottostanno all'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui sono situate. I Cantoni possono pattuire regolamentazioni diverse, senza però svantaggiare singole CAF o singoli settori economici. Salvo disposizioni contrarie del diritto cantonale o di accordi intercantonali, per gli assegni familiari si applicano sempre gli importi vigenti nel luogo di lavoro.

5.2 Durata del diritto agli assegni familiari

Art. 13 LAFam Diritto agli assegni familiari

¹ Hanno diritto agli assegni familiari i salariati assicurati obbligatoriamente all'AVS e dipendenti da un datore di lavoro assoggettato alla presente legge. Le prestazioni sono disciplinate dall'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di cui all'articolo 12 capoverso 2. Il diritto agli assegni nasce e si estingue con il diritto allo stipendio. Per il periodo successivo all'estinzione del diritto allo stipendio, il diritto agli assegni è disciplinato dal Consiglio federale.

² Hanno altresì diritto agli assegni familiari i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo. Le prestazioni sono disciplinate dall'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di cui all'articolo 12 capoverso 3. Il diritto agli assegni nasce e si estingue con il diritto allo stipendio. Per il periodo successivo all'estinzione del diritto allo stipendio, il diritto agli assegni è disciplinato dal Consiglio federale.

³ Sono versati soltanto assegni interi. Ha diritto agli assegni chi paga i contributi AVS su un reddito annuo da attività lucrativa pari almeno alla metà dell'importo annuo della rendita completa minima di vecchiaia dell'AVS.

⁴ Il Consiglio federale disciplina:

- a. il diritto agli assegni e il coordinamento con altre prestazioni in caso di incapacità o impedimento al lavoro;
- b. la procedura e la competenza delle casse di compensazione per assegni familiari per le persone che hanno più datori di lavoro.

5.2.1 In generale

- 504 – Il diritto nasce e cessa con il diritto al salario e sussiste solo
1/10 durante il periodo del rapporto di lavoro (per le eccezioni, v. i N. 513 segg.).

- In linea di massima si applica il principio del luogo di lavoro. Per i lavori svolti fuori dai locali del datore di lavoro (telelavoro, attività di commesso viaggiatore) si considera luogo di lavoro la sede dell'azienda o il luogo in cui è situata la succursale (v. anche il N. 502).
 - Per il concetto di salariato sono determinanti le [Directives sur le salaire déterminant dans l'AVS, AI et APG](#). Secondo queste ultime, anche i membri dei consigli di amministrazione e delle autorità sono considerati salariati.
- 505 Nel caso di salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo è determinante il Cantone in cui si trova la cassa di compensazione alla quale sono affiliati per l'AVS. Contrariamente agli altri salariati, questi dipendenti sottostanno quindi all'ordinamento sugli assegni familiari del loro luogo di domicilio e soltanto nel caso in cui non siano domiciliati in Svizzera a quello del loro luogo di lavoro.
- 506 Vengono corrisposti soltanto assegni familiari interi.
- 507 Il reddito minimo da lavoro per aver diritto agli assegni familiari corrisponde a
- 6 840 franchi all'anno oppure
 - 570 franchi al mese.
- 508 È determinante il reddito stabilito in base ai criteri dell'AVS.
1/10 Anche l'obbligo di versare contributi alle CAF è subordinato alle norme AVS. I pensionati ancora attivi che guadagnano meno di 1400 franchi al mese (cioè meno della franchigia) ne sono quindi esenti. I salariati in età AVS (65 anni per gli uomini, 64 per le donne) hanno dunque diritto agli assegni familiari se il loro salario lordo è superiore a 1970 franchi al mese, cioè se versano contributi AVS su un reddito di almeno 570 franchi al mese ([art. 143 cpv. 3 LAFam](#)).
- Redditi sostitutivi, ossia indennità giornaliera versate al salariato impossibilitato a lavorare senza sua colpa, sono computati se viene accertato che il reddito minimo è mediamente raggiunto. Per il diritto agli assegni familiari durante l'impedimento al lavoro, v. i N. 513 segg.
- 509 Se non è raggiunto il reddito minimo da lavoro, non sussiste alcun diritto.

510 In caso di impiego presso più datori di lavoro, i salari sono sommati per stabilire se è raggiunto il reddito minimo da attività lucrativa. In caso di attività saltuarie su chiamata e con salario orario va preso in considerazione il periodo in cui il lavoratore è a disposizione per assumere incarichi. Se il lavoratore è disponibile tutto l'anno, il reddito è convertito in reddito annuo. Se il reddito così calcolato non raggiunge il minimo annuo richiesto, il salariato non ha diritto agli assegni per tutto l'anno. Eventualmente ha diritto agli assegni per singoli mesi in cui ha conseguito il reddito minimo richiesto. Se per esempio l'attività lavorativa è svolta soltanto in dicembre o nell'ambito di un progetto di durata limitata, il diritto sussiste unicamente per questo lasso di tempo. Un salariato che svolge un'attività ogni anno in luglio e in gennaio, per esempio, riceve gli assegni familiari soltanto per questi due mesi, anche se la somma dei redditi conseguiti raggiunge i 6 840 franchi. Nei casi in cui non si sa fin dal principio se il lavoratore raggiungerà un reddito annuo di 6 840 franchi, gli assegni familiari possono essere versati soltanto per i mesi in cui il salariato ha conseguito un reddito di almeno 570 franchi. Se del caso, gli assegni per gli altri mesi sono versati a posteriori alla fine dell'anno.

Se il rapporto di lavoro inizia e/o cessa ad anno iniziato, è determinante la media dei mesi durante i quali è stato in atto durante quell'anno.

510.1 Salariati di agenzie di lavoro interinale: i salariati che, sulla base
1/10 di un contratto di missione concluso con un'agenzia di lavoro interinale, lavorano presso un'azienda acquisitrice e iniziano e/o terminano la loro missione a mese iniziato, hanno diritto per la durata dell'occupazione (della riscossione del salario) ad assegni familiari calcolati pro rata in base al numero di giorni.
Se un contratto di missione di durata limitata è valido per più mesi interi e almeno un salario lordo mensile ammonta a 570 franchi, per questi mesi vanno versati assegni familiari interi.
I salariati che hanno concluso un contratto di missione di durata indeterminata con un'agenzia di lavoro interinale hanno diritto ad assegni familiari interi se il loro salario mensile, eventualmente sommato al salario proveniente da altre missioni, ammonta almeno a 570 franchi.
Se il contratto di missione è valido per più di un anno e include missioni (su chiamata) di diversa durata, per il diritto agli assegni familiari sono determinanti i salari mensili conseguiti sull'arco di un anno intero.

In caso di occupazione presso più datori di lavoro (agenzie di lavoro interinale) si applicano i N. 510 e 530.

- 510.2 1/10 Se non è sicuro che l'avente diritto prioritario percepisca effettivamente il salario minimo richiesto sull'anno intero, le casse di compensazione interessate devono mettersi d'accordo affinché gli assegni familiari siano versati al genitore il cui reddito è chiaramente superiore al minimo di modo che il beneficiario delle prestazioni non cambi costantemente.
- 511 In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, per accertare se è raggiunto il reddito minimo occorre convertire il salario in guadagno mensile. Gli assegni familiari vengono versati soltanto per la durata del rapporto di lavoro; se quest'ultimo inizia o cessa nel corso di un mese, gli assegni vengono corrisposti per le settimane o i giorni durante i quali la persona è stata effettivamente impiegata.
- 512 Se un rapporto di lavoro inizia o cessa nel corso di un mese, l'interessato riceve gli assegni familiari in base ai giorni in cui ha effettivamente lavorato. Un giorno corrisponde a 1/30 dell'assegno familiare mensile (vengono considerati anche i sabati, le domeniche e i giorni festivi). A titolo di esempio, chi inizia un nuovo lavoro a metà mese riceve, per questo primo mese, la metà degli assegni familiari mensili.
- 512.1 Se il lavoratore consegue un guadagno intermedio nel quadro dell'assicurazione contro la disoccupazione, gli assegni familiari devono essere versati dal datore di lavoro. Sono applicabili i N. 511 e 512.

5.2.2 Durata del diritto agli assegni familiari per il periodo successivo all'estinzione del diritto allo stipendio

Art. 10 OAFAmi Durata del diritto agli assegni familiari per il periodo successivo all'estinzione del diritto allo stipendio; coordinamento

¹ Se il salariato è impossibilitato a lavorare per uno dei motivi elencati all'[articolo 324a capoversi 1 e 3 del Codice delle obbligazioni \(CO\)](#), gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l'impedimento al lavoro e per i tre mesi seguenti, anche se il diritto legale al salario è estinto.

² Il diritto agli assegni familiari continua a sussistere anche senza diritto legale allo stipendio durante:

- a. un congedo di maternità di al massimo 16 settimane;
- b. un congedo giovanile secondo [l'articolo 329e capoverso 1 CO](#).

³ Se il salariato decede, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese corrente e per i tre mesi successivi.

- 513 In determinati casi è possibile derogare al principio secondo cui il diritto agli assegni familiari sussiste unicamente finché vi è diritto al salario, concedendo gli assegni familiari anche una volta estinto il diritto al salario.
- 514 Queste deroghe sono valide, indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro sia di diritto pubblico o di diritto privato e che la legge sul lavoro sia applicabile o meno.
- 515 Il diritto alla continuazione del versamento degli assegni riguarda anche l'importo differenziale.
- 516 Il diritto alla continuazione del versamento degli assegni sussiste anche quando un'altra persona può rivendicare il diritto agli assegni familiari. Questa persona potrà ricevere gli assegni soltanto alla cessazione del versamento degli assegni al primo avente diritto.
- 517 Se il salariato è impossibilitato a lavorare per motivi come malattia, infortunio, gravidanza o adempimento di un obbligo legale, gli assegni familiari gli sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l'impedimento al lavoro e per i tre mesi seguenti, indipendentemente dal fatto che egli percepisca un salario o una prestazione assicurativa. Qualora al termine dei tre mesi continui ad essere versato un salario, l'erogazione degli assegni prosegue. Il diritto agli assegni si estingue invece se al termine dei tre mesi sono versate prestazioni da un'assicurazione d'indennità giornaliera secondo l'[articolo 324a capoverso 4 CO](#). I salariati licenziati durante un periodo in cui sono impossibilitati a lavorare per i motivi succitati hanno diritto agli assegni familiari anche dopo la conclusione del rapporto di lavoro.
- Un lavoratore che percepisce un salario di almeno 570 franchi mensili ha diritto all'intero importo degli assegni familiari, anche qualora riceva indennità giornaliera dell'assicurazione contro gli infortuni, che includono già gli assegni familiari. La possibilità di cumulare gli assegni familiari e le indennità giornaliera non è limitata nel tempo. Conformemente all'art. 10 cpv. 1 OAFami un lavoratore ha diritto agli assegni familiari ancora per tre mesi, anche qualora il diritto legale al salario sia estinto. Se allo sca-

- dere dei tre mesi il lavoratore percepisce ancora un salario gli assegni continuano a essere versati.
- 518 Il datore di lavoro deve informare la propria CAF all'insorgere di un impedimento al lavoro che durerà presumibilmente più di tre mesi.
- 519 Le donne che in virtù dell'[articolo 329f CO](#) hanno diritto a un *congedo di maternità*, hanno diritto agli assegni familiari per tutta la durata del congedo, tuttavia al massimo per 16 settimane. Conformemente all'art. 35a cpv. 3 della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, le puerpere non possono riprendere l'attività durante le otto settimane dopo il parto; in seguito, e fino alla sedicesima settimana, possono riprenderla soltanto se vi acconsentono. Queste donne hanno diritto agli assegni familiari sia che percepiscano l'indennità di maternità secondo l'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (IPG) sia che non la ricevano, ad esempio perché non adempiono il periodo di contribuzione obbligatorio secondo la legislazione AVS o se non percepiscono più l'indennità nella quindicesima e sedicesima settimana dopo il parto. Il loro diritto agli assegni familiari è inoltre indipendente dal diritto allo stipendio. Se il rapporto di lavoro è stato sciolto con effetto a partire dal momento del parto, gli assegni vengono versati ancora per 14 settimane, purché in questo periodo sussista il diritto all'indennità di maternità delle IPG. Se invece il rapporto di lavoro è stato sciolto dalla salariata prima del parto o cessa perché era di durata limitata, la donna non ha diritto agli assegni familiari.
- 519.1 In caso di congedo non pagato, gli assegni familiari o l'importo differenziale continuano a essere versati entro certi limiti, a condizione che il salario annuo raggiunga ancora il limite di 6 840 franchi. Il N. 516 è applicabile. Se il periodo è di breve durata, bisogna per quanto possibile evitare la sospensione del versamento degli assegni – e il conseguente cambiamento della persona che li percepisce, se anche l'altro genitore vi ha diritto. Questo si applica sia agli uomini che alle donne e in particolare nel caso in cui una donna prolunghi il congedo maternità di 14 settimane con un congedo non pagato.
- 520 Secondo l'[articolo 329e CO](#), a determinate condizioni i salariati di età inferiore ai 30 anni hanno diritto ad un *congedo giovanile*

di una settimana per anno civile, durante la quale il datore di lavoro non è tenuto al versamento del salario. Gli assegni familiari continuano ad essere versati anche durante il congedo giovanile.

- 521 Secondo l'[articolo 338 CO](#), in caso di decesso di un lavoratore che lascia un coniuge o figli minorenni, il datore di lavoro è tenuto a versare il salario per due mesi, se il rapporto di lavoro è durato più di cinque anni, o per un mese, se è durato meno. In caso di decesso, il diritto agli assegni familiari è fissato generalmente a tre mesi ed è applicabile anche alle prestazioni destinate a figli maggiorenni. Se il figlio di un salariato deceduto nasce in questo periodo, vi è il diritto all'assegno di nascita e all'assegno per i figli. Di norma, gli assegni familiari sono corrisposti alla persona alla quale viene versato lo stipendio.

5.2.3 Rapporto con le prestazioni di altre assicurazioni sociali

- 522 Gli assegni familiari e le rendite per figli / per orfani dell'AVS possono continuare ad essere cumulati per esplicito volere del legislatore. Questo vale sia per gli assegni cui ha diritto personalmente un beneficiario di rendita che continua ad esercitare un'attività lucrativa dopo il raggiungimento dell'età AVS sia per quelli cui ha diritto il secondo genitore attivo professionalmente.
- 523 È altresì possibile cumulare assegni familiari e rendite per i figli dell'AI.
- 524
1/10 Il diritto agli assegni familiari prevale sul diritto alla prestazione per i figli in aggiunta alle indennità giornaliere dell'AI. Conformemente all'[articolo 22 capoverso 3 LAI](#) il diritto a una prestazione AI per i figli sussiste se per lo stesso figlio non sono già versati assegni legali per i figli o di formazione. Il diritto alla prestazione per i figli in aggiunta all'indennità giornaliera dell'AI è quindi escluso anche quando un'altra persona percepisce assegni per lo stesso figlio. Per contro, il diritto alla prestazione per i figli in aggiunta alle indennità giornaliere dell'AI prevale sul diritto agli assegni familiari delle persone senza attività lucrativa.
- 525 Gli assegni familiari e le indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni possono essere cumulati per tre mesi, sebbene le indennità giornaliere comprendano già gli assegni familiari.

- 526 Il diritto agli assegni familiari ha la precedenza su quello al supplemento all'indennità giornaliera in virtù dell'[articolo 22 capoverso 1 LADI](#), il quale viene versato unicamente se nessuna persona esercitante un'attività lucrativa ha diritto ad assegni familiari per il medesimo figlio. Secondo l'[articolo 22 capoverso 1 LADI](#), il supplemento all'indennità giornaliera comprende unicamente gli assegni legali per i figli e di formazione, ma non gli assegni di nascita o di adozione.
- 526.1 Se, nell'ambito dei loro accertamenti (art. 43 LPGGA), le casse di disoccupazione si rivolgono alle casse cantonali di compensazione AVS per sapere se una persona esercitante un'attività lucrativa abbia diritto ad assegni familiari per un figlio (art. 32 LPGGA), queste devono fornire le informazioni necessarie (di regola indicare la cassa di compensazione AVS competente).

5.3 Attività presso più datori di lavoro

Art. 11 OAFami Cassa di compensazione per assegni familiari competente

¹ Se una persona è impiegata presso più datori di lavoro, è competente la cassa di compensazione per assegni familiari del datore di lavoro che versa il salario più elevato.

² L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali emana direttive per la determinazione della cassa di compensazione per assegni familiari competente nel caso in cui l'assicurato eserciti attività saltuarie presso più datori di lavoro.

- 527 È competente la CAF del datore di lavoro che versa il salario più elevato.
- 528 In caso di impiego in più Cantoni non vi è diritto al versamento della differenza, se nel Cantone nel quale viene percepito il reddito più basso le aliquote degli assegni sono più elevate.
- 529 Se non è chiaro fin dal principio quale datore di lavoro versi il salario più elevato o se più datori di lavoro versano salari identici, è competente la CAF del datore di lavoro che ha impiegato per primo l'assicurato. Qualora dovesse risultare che un altro datore di lavoro versa un salario più elevato, la competenza passa alla sua CAF entro il 1° gennaio dell'anno successivo. Una CAF non può far valere alcun diritto al rimborso totale o parziale delle prestazioni nei confronti di un'altra CAF.

- 530 Attività parallele presso diverse agenzie di lavoro temporaneo: anche in questo caso è applicabile il principio secondo cui è competente la CAF dell'agenzia di lavoro temporaneo che eroga il salario più elevato. Se ciò non può essere determinato chiaramente fin dal principio, è competente la CAF dell'agenzia di lavoro temporaneo che ha impiegato per prima l'assicurato.

5.4 Casse di compensazione per assegni familiari

Art. 14 LAFam Casse di compensazione per assegni familiari autorizzate
Sono organi d'esecuzione le casse di compensazione per assegni familiari:

- a. professionali e interprofessionali riconosciute dai Cantoni;
- b. cantonali;
- c. gestite dalle casse di compensazione AVS.

Art. 12 OAFami Casse di compensazione per assegni familiari autorizzate
¹ Una cassa di compensazione per assegni familiari cui è affiliato un unico datore di lavoro (cassa aziendale) non può essere riconosciuta quale cassa di compensazione per assegni familiari secondo l'articolo 14 lettera a LAFam.
² Le casse di compensazione per assegni familiari secondo l'articolo 14 lettera c LAFam devono annunciarsi all'autorità competente del Cantone in cui intendono esercitare la loro attività.

5.4.1 Casse di compensazione per assegni familiari autorizzate

5.4.1.1 Disposizioni generali

- 531 Ogni Cantone dispone di una Cassa cantonale di compensazione per assegni familiari (art. 14 lett. b LAFam).
Occorre fare la distinzione tra due categorie di CAF:

5.4.1.2 Casse di compensazione per assegni familiari professionali e interprofessionali riconosciute dai Cantoni (art. 14 lett. a LAFam)

- 532 I Cantoni fissano le condizioni per il riconoscimento delle CAF professionali e interprofessionali. In particolare possono emanare prescrizioni sul numero minimo di datori di lavoro e/o di salariati. Se una CAF riconosciuta fino a quel momento non soddisfa più le condizioni per il riconoscimento, il Cantone ne regola l'eventuale scioglimento e prevede a tal fine termini transi-

tori. Per l'impiego delle eccedenze di liquidazione si veda il N. 542.

- 533 Non sono autorizzate casse aziendali. La legge non dà una definizione di cassa aziendale, per cui non è sempre facile fare la distinzione, specialmente nel caso di casse di compensazione o casse aziendali che riuniscono più datori di lavoro dello stesso gruppo di aziende o del servizio pubblico. Il riconoscimento di una cassa aziendale anche dopo l'adeguamento della legislazione cantonale alla LAFam dipende dalla formulazione e dall'interpretazione delle condizioni di riconoscimento da parte del Cantone, che in questo senso gode di un certo margine di manovra. Devono tuttavia essere applicati gli stessi criteri sia per i datori di lavoro del settore pubblico che per quelli del settore privato. Una CAF di cui all'articolo 14 lettera c LAFam non è mai una cassa aziendale, ragion per cui è autorizzata anche se comprende pochi o addirittura un solo datore di lavoro.

5.4.1.3 Casse di compensazione per assegni familiari gestite dalle casse di compensazione AVS (art. 14 lett. c LAFam)

- 534 Tutte le casse di compensazione AVS hanno il diritto di gestire una CAF in qualsiasi Cantone. Conformemente agli [articoli 63 capoverso 4 LAVS](#) e [130 segg. OAVS](#), per gestire una CAF le casse di compensazione AVS devono presentare una richiesta scritta all'UFAS.
- 535 Il Cantone non può imporre un numero minimo di datori di lavoro affiliati e/o di salariati. Le casse sottostanno tuttavia alle altre prescrizioni cantonali (p. es. sul finanziamento e sulla perequazione degli oneri).
- 536 L'obbligo di annunciarsi ha un duplice significato:
- è espressione del fatto che le CAF sono gestite da casse di compensazione AVS che lo desiderano. Secondo la LAFam le casse di compensazione AVS non sono tenute a gestire una CAF per i loro affiliati;
 - garantisce che il Cantone possa esercitare la vigilanza sulle CAF annunciate.
- 537 La gestione di una CAF da parte di una cassa di compensazione AVS implica che:

- il datore di lavoro deve rivolgersi a un unico servizio per gli assegni familiari e per l'AVS/AI/IPG. Lo statuto particolare di queste CAF è inteso a favorire un modello che semplifichi l'iter amministrativo permettendo ai datori di lavoro di effettuare tutti i conteggi presso lo stesso servizio.
- la CAF dev'essere aperta a tutti i datori di lavoro affiliati alla relativa cassa di compensazione AVS nel Cantone in questione. Pertanto, il Cantone o le associazioni professionali non possono impedire a questi datori di lavoro di affidarsi a questa cassa di compensazione per assegni familiari. Diversamente, il diritto delle casse di compensazione AVS di gestire CAF verrebbe di fatto annullato. Il Cantone può anche imporre a questi datori di lavoro di affidarsi alla CAF in questione.

538 Le prescrizioni cantonali sulle CAF ([art. 16](#) e [17 LAFam](#)) sono applicabili in modo identico a tutte le casse, quindi anche a quelle di cui alla lettera c. Il diritto e l'obbligo di vigilanza dei Cantoni si estende a tutte le casse attive nel Cantone. Se una CAF disattende le prescrizioni cantonali e non garantisce quindi un'esecuzione conforme alla LAFam e alle disposizioni cantonali, può vedersi revocare l'autorizzazione. La competenza e la procedura in materia sono disciplinate dal Cantone.

5.4.2 Compiti delle casse di compensazione per assegni familiari

Art.15 LAFam Compiti delle casse di compensazione per assegni familiari

¹ Le casse di compensazione per assegni familiari sono in particolare incaricate di:

- a. fissare e versare gli assegni familiari;
- b. fissare e riscuotere i contributi;
- c. emanare e notificare le relative decisioni e le decisioni su opposizione.

² Gli assegni familiari sono di regola versati tramite il datore di lavoro ai salariati che vi hanno diritto.

³ Le casse di compensazione per assegni familiari provvedono all'equilibrio finanziario alimentando un'adeguata riserva di fluttuazione.

5.4.3 Finanziamento

Art. 16 LAFam Finanziamento

¹ I Cantoni disciplinano il finanziamento degli assegni familiari e delle spese amministrative.

² I contributi sono calcolati in percentuale del reddito sottoposto all'AVS.

Art. 13 OAFami Finanziamento delle casse di compensazione per assegni familiari

¹ Le casse di compensazione per assegni familiari sono finanziate attraverso contributi, proventi della riserva di fluttuazione, prelievi dalla medesima e pagamenti nel quadro di un'eventuale perequazione cantonale degli oneri.

² La riserva di fluttuazione è adeguata se ammonta almeno al 20 per cento e al massimo al 100 per cento delle uscite annue medie per gli assegni familiari.

Art. 23 OAFami Disposizioni transitorie

¹ La riserva di fluttuazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 va ridotta entro tre anni se, all'entrata in vigore della LAFam, supera l'importo delle uscite annue medie.

Art. 14 OAFami Impiego delle eccedenze di liquidazione

Eccedenze derivanti dalla fusione o dallo scioglimento di casse di compensazione per assegni familiari secondo l'articolo 14 lettere a o c LAFam sono impiegate per gli assegni familiari.

- 539 Nell'ambito del finanziamento sono attribuiti compiti sia ai Cantoni che alle CAF. Le CAF fissano le aliquote contributive nei limiti delle prescrizioni del rispettivo Cantone.
- 540 I Cantoni possono vietare l'applicazione di aliquote contributive diverse (specifiche al ramo economico) all'interno di una stessa CAF.
- 541 La riserva di fluttuazione si riferisce alle spese complessive di una CAF e non a quelle per ciascuno dei singoli Cantoni. I Cantoni devono attenersi al limite inferiore e superiore stabilito dal diritto federale. Per le CAF cantonali, invece, possono fissare liberamente le riserve di fluttuazione all'interno di questo intervallo. Le spese annue medie sono misurate in base alle spese dei tre anni precedenti.
- 542 Impiego delle eccedenze di liquidazione in caso di fusione o scioglimento di una CAF: gli assegni familiari di cui all'articolo 14 OAFami sono gli assegni familiari disciplinati dalla LAFam, cioè gli assegni per i figli, gli assegni di formazione, gli assegni di na-

scita e di adozione. Spetta ai Cantoni emanare disposizioni dettagliate sull'impiego delle eccedenze.

5.4.4 Competenze dei Cantoni

Art. 17 LAFam Competenze dei Cantoni

¹ I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS.

² Le casse di compensazione per assegni familiari sottostanno alla vigilanza dei Cantoni. Fatta salva la presente legge e a suo complemento, nonché tenuto conto delle strutture organizzative e della procedura dell'AVS, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie. Disciplinano in particolare:

- a. l'istituzione obbligatoria di una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari;
- b. l'affiliazione alla cassa e l'accertamento delle persone di cui [articolo 11 capoverso 1](#);
- c. le condizioni e la procedura per il riconoscimento delle casse;
- d. la revoca del riconoscimento;
- e. la fusione e lo scioglimento delle casse;
- f. i compiti e gli obblighi delle casse e dei datori di lavoro;
- g. le condizioni per il cambiamento di cassa;
- h. lo statuto e i compiti della cassa cantonale di compensazione per assegni familiari;
- i. la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro;
- j. il finanziamento, in particolare l'eventuale chiave di ripartizione dei contributi fra i datori di lavoro e i salariati;
- k. l'eventuale perequazione degli oneri tra le casse;
- l. l'eventuale attribuzione di ulteriori compiti alle casse cantonali di compensazione per assegni familiari, in particolare compiti di sostegno di militari e di protezione della famiglia.

- 543 L'uso del numero d'assicurato (nuovo numero AVS) per l'esecuzione della legislazione sugli assegni familiari non implica l'esistenza di una base legale nella legislazione cantonale. Anche con la LAFam, nell'ambito della quale i Cantoni fissano l'ammontare delle prestazioni, gli assegni familiari rientrano nelle assicurazioni sociali cantonali ai sensi dell'[articolo 50d capoverso 2 LAVS](#), per cui il numero d'assicurato può essere utilizzato sistematicamente. Va però osservato che le CAF riconosciute dal Cantone ma non gestite da casse di compensazione AVS (cioè quelle di cui all'[articolo 14 lett. a LAFam](#)) devono annunciare l'utilizzazione del numero d'assicurato conformemente all'[articolo 134^{ter} OAVS](#). Le casse di compensazione AVS (casse cantonali, casse professionali e Cassa federale di compensa-

zione) che gestiscono una CAF possono utilizzare il numero d'assicurato per questi compiti senza annunciarlo.

- 544 Per le condizioni generali stabilite dalla LAFam in materia di affiliazione alle CAF si veda i N. 531–538.
- 545 Un'eventuale perequazione degli oneri riguarda unicamente i contributi e le prestazioni versati nel rispettivo Cantone. Conformemente all'[articolo 3 capoverso 2 LAFam](#) essa non può comprendere altre prestazioni oltre agli assegni familiari ai sensi della LAFam. Le altre prestazioni devono essere finanziate separatamente. In caso di perequazione degli oneri, tutte le casse di compensazione per assegni familiari devono essere trattate allo stesso modo.
- 546 Il Cantone può affidare alle CAF anche l'esecuzione di un disciplinamento cantonale per lavoratori indipendenti, ma non può obbligare una CAF ai sensi dell'[articolo 14 lettera c LAFam](#) ad ammettere contro la sua volontà lavoratori indipendenti non affiliati alla cassa di compensazione AVS. Ciò sarebbe in contraddizione con l'auspicata corrispondenza tra gli affiliati della cassa di compensazione AVS e quelli della CAF da essa gestita.

6. Assegni familiari per persone senza attività lucrativa

6.1 Diritto agli assegni familiari

6.1.1 Disposizioni generali

Art. 19, cpv. 1, LAFam Diritto agli assegni familiari

¹ Le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS che, nell'AVS, figurano come persone senza attività lucrativa sono considerate prive di attività lucrativa. Esse hanno diritto agli assegni familiari conformemente agli [articoli 3 e 5](#). L'[articolo 7 capoverso 2](#) non è applicabile. È competente il Cantone di domicilio.

Art. 16 OAFami Persone prive di attività lucrativa

Non sono considerate persone prive di attività lucrativa ai sensi della LAFam:

- a. le persone che percepiscono una rendita di vecchiaia AVS dopo aver raggiunto l'età ordinaria di pensionamento;
- b. le persone non separate il cui coniuge esercita un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'AVS o percepisce una rendita di vecchiaia AVS;
- c. le persone i cui contributi all'AVS sono ritenuti pagati conformemente all'articolo 3 capoverso 3 LAVS;

d. i richiedenti l'asilo, gli stranieri ammessi a titolo provvisorio, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone colpite da una decisione di allontanamento che hanno diritto al soccorso d'emergenza conformemente all'articolo 82 della legge del 26 giugno 1998⁸ sull'asilo i cui contributi secondo l'articolo 14 capoverso 2^{bis} non sono ancora stati fissati.

- 601 Nell'AVS, sono considerate come persone non esercitanti un'attività lucrativa le persone che non percepiscono un reddito da attività lucrativa o che ne ricavano un reddito scarso. Nella LAFam, la nozione di persona priva di attività lucrativa si rifà a quella che prevale nell'AVS, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 16 OAFami.
- 602 In caso di dubbio sul diritto agli assegni familiari in qualità di persona priva di attività lucrativa, occorre innanzitutto riferirsi allo statuto della persona interessata nell'AVS (lavoratore o persona non esercitante un'attività lucrativa); questo statuto AVS è valutato caso per caso ricorrendo se necessario al calcolo comparativo (si vedano le [Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative \(DIN\)](#), N. 2041 segg.). In secondo luogo occorre verificare se le condizioni supplementari della LAFam siano adempiute. Se la persona non ha diritto agli assegni familiari in virtù della LAFam, potrebbe avervi diritto conformemente al diritto cantonale (v. i N. 615 e 616).
- Conformemente alla legislazione AVS, un assicurato che cessa di lavorare nel corso dell'anno e che fino a quel momento ha versato almeno il contributo minimo è di regola considerato per tutto il resto dell'anno come persona esercitante un'attività lucrativa. Questo significa che per i mesi rimanenti non ha diritto ad assegni familiari in quanto persona priva di attività lucrativa, anche se il diritto agli assegni familiari per salariati decade prima della fine dell'anno.
 - Se una persona priva di attività lucrativa inizia un'attività nel corso dell'anno, il suo diritto agli assegni in quanto persona priva di attività lucrativa cessa in ogni caso, anche se non ha più diritto agli assegni perché ha intrapreso un'attività indipendente.
- 603 Hanno diritto agli assegni, le seguenti categorie di assicurati:
- le famiglie monoparentali prive di attività lucrativa che beneficiano dell'aiuto sociale;

⁸ RS 142.31

- le persone prive di attività lucrativa che beneficiano di una rendita di vecchiaia anticipata;
- le madri diciannovenni prive di attività lucrativa e in formazione, che non sono ancora soggette all'obbligo assicurativo secondo la LAVS.

I richiedenti l'asilo privi di attività lucrativa, gli stranieri ammessi provvisoriamente e le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora non hanno diritto ad assegni familiari, in quanto, conformemente [articolo 14 capoverso 2^{bis} LAVS](#), non sono registrati. Lo stesso vale per le persone oggetto di una decisione d'allontanamento che, conformemente [articolo 82 LAsi](#), hanno diritto soltanto al soccorso d'emergenza.

- 604 Le persone prive di attività lucrativa hanno diritto all'assegno per i figli e all'assegno di formazione professionale, i cui importi devono ammontare almeno ai limiti inferiori previsti dalla LAFam. Hanno inoltre diritto all'assegno di nascita e all'assegno di adozione nei Cantoni che li prevedono.
- 605 Le persone prive di attività lucrativa non hanno diritto al pagamento dell'importo differenziale (art. 19 cpv. 1 LAFam).
- 606 Per il concorso di diritti tra genitori privi di attività lucrativa che vivono con il figlio si veda il N. 409.

6.1.2 Reddito determinante

Art. 19 cpv. 2 LAFam Diritto agli assegni familiari

² Il diritto agli assegni familiari è vincolato alla condizione che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS e che non vengano riscosse prestazioni complementari all'AVS/AI.

Art. 17 OAFami Determinazione del reddito delle persone prive di attività lucrativa
Per la determinazione del reddito delle persone prive di attività lucrativa è determinante il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta.

- 607 Per avere diritto agli assegni familiari non va superato un limite di reddito di:
- 41 040 franchi all'anno o
 - 3 420 franchi al mese.

- 607.1
1/10 La percezione di assegni familiari per persone prive di attività lucrativa è esclusa per:
- persone che beneficiano di PC, se il figlio per cui è richiesto l'assegno familiare ha diritto a una rendita per orfani o a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI;
 - persone il cui coniuge beneficia di PC, se il figlio per cui è richiesto l'assegno familiare ha diritto a una rendita per orfani o a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI;
 - per un figlio per cui sono percepite prestazioni complementari conformemente all'[articolo 7 capoverso 1 lettera c OPC-AIVS/AI](#);
 - per un figlio che beneficia di prestazioni complementari come orfano;
 - per un figlio che riceve prestazioni complementari in quanto beneficiario di una rendita AI.
- 607.2
1/10 Se una persona sola con figli presenta una richiesta e non sa se l'altro genitore percepisce o potrebbe percepire assegni familiari, la CAF deve procedere ai necessari accertamenti ai sensi dell'articolo 43 LPGA. Se neanche questo procedimento permette di stabilire se siano già versati o potrebbero essere versati assegni familiari, la richiesta va accolta, a condizione che gli altri presupposti siano adempiuti.
- 608 Per il calcolo del reddito sono determinanti gli articoli 16–35 della [legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta \(LIFD\)](#), che definiscono la nozione di reddito e precisano le deduzioni autorizzate.
Gli assegni familiari percepiti dalle persone prive di attività lucrativa non vanno presi in considerazione nel calcolo del reddito determinante, perché altrimenti il limite di reddito subirebbe, di fatto, una riduzione pari all'importo degli assegni.
- 609 È determinante l'ultima tassazione fiscale definitiva. Il richiedente deve confermare per iscritto ed eventualmente dimostrare alla CAF che da allora il suo reddito imponibile non è mutato in modo significativo e che anche nell'anno di percezione degli assegni non supererà presumibilmente il limite di reddito di cui all'articolo 19 capoverso 2 LAFam.
- 610 Se l'ultima tassazione definitiva si riferisce a un anno anteriore al penultimo anno prima dell'anno di percezione o se dall'ultima tassazione le condizioni di reddito sono profondamente cam-

- biate, il reddito determinante dev'essere calcolato dalla CAF. Il richiedente deve fornire i documenti necessari.
- 611 Anche nel corso dell'anno di percezione degli assegni la CAF può accertare se continuano a sussistere i presupposti.
- 612 In caso di cambiamento delle condizioni di reddito (p. es. divorzio, separazione, inizio di un'attività lucrativa, devoluzione per causa di morte) il diritto agli assegni familiari inizia o termina nel momento in cui subentra il cambiamento.
- 613 Secondo l'[articolo 31 capoverso 1 LPGA](#) l'avente diritto è tenuto a notificare alla CAF qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.

6.2 Finanziamento

Art. 20 LAFam Finanziamento

¹ Gli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa sono finanziati dai Cantoni.

² I Cantoni possono disporre che le persone prive di un'attività lucrativa paghino un contributo in percentuale dei loro contributi AVS, nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di cui all'[articolo 10 LAVS](#).

- 614 I Cantoni possono chiedere ai Comuni di partecipare al finanziamento. Chi paga il contributo minimo AVS/AI/IPG di 460 franchi versa automaticamente anche il contributo minimo di 382 franchi di cui all'[articolo 10 LAVS](#). Ci si può pertanto basare senz'altro sul contributo minimo AVS/AI/IPG di 460 franchi.

6.3 Competenze dei Cantoni

Art. 21 LAFam Competenze dei Cantoni

Fatta salva la presente legge e a suo complemento, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie riguardo alle rimanenti condizioni per la concessione degli assegni familiari, all'organizzazione e al finanziamento.

Art. 18 OAFami Regolamentazioni cantonali più favorevoli

I Cantoni possono stabilire regolamentazioni più favorevoli per gli aventi diritto.

- 615 I Cantoni possono innalzare o eliminare il limite di reddito.

616 Possono anche estendere il novero degli aventi diritto. Possono prevedere in particolare che tutte le persone prive di attività lucrativa ai sensi dell'AVS abbiano diritto agli assegni familiari. In altre parole, possono reintegrare le persone escluse dal novero degli aventi diritto in virtù dell'articolo 16 OAFami. I Cantoni possono anche prevedere che determinate categorie di assicurati non prive di attività lucrativa ai sensi dell'AVS abbiano diritto agli assegni familiari per persone prive di attività lucrativa, per esempio i salariati il cui reddito annuo da attività lucrativa soggetto a contribuzione è inferiore alla metà dell'importo annuo della rendita completa minima di vecchiaia dell'AVS di cui all'[articolo 13 capoverso 3 LAFam](#), ma che pagano più del contributo minimo AVS/AI/IPG. Questo vale attualmente per i salariati il cui reddito annuo si situa tra i 4 555 franchi e i 6 840 franchi, che conformemente alla LAFam non hanno diritto agli assegni familiari né come salariati né come persone prive di attività lucrativa.

7. Lavoratori indipendenti

7.1 Lavoratori indipendenti nell'agricoltura

701 La LAF resta in vigore come legge speciale.

7.2 Lavoratori indipendenti che esercitano una professione non agricola

702 La LAFam non contempla disposizioni sui lavoratori indipendenti. I Cantoni possono conservare i propri disciplinamenti sugli assegni familiari per lavoratori indipendenti o crearne di nuovi. Per il concorso di diritti v. i N. 431 e 432.

8. Contenzioso, disposizioni penali e disposizioni finali; statistica

8.1 Contenzioso e disposizioni penali

Art. 22 LAFam Particolarità del contenzioso

In deroga all'[articolo 58 capoversi 1 e 2 LPGA](#), i ricorsi contro le decisioni delle casse di compensazione per assegni familiari sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del Cantone il cui ordinamento sugli assegni familiari è applicabile.

Art. 19 OAFami

¹ L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e le casse di compensazione per assegni familiari interessate sono legittimate a ricorrere davanti al Tribunale federale contro le sentenze dei tribunali cantonali delle assicurazioni. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali è legittimato a ricorrere anche contro le sentenze del Tribunale amministrativo federale.

² Le sentenze vanno inoltrate alle autorità legittimate a ricorrere mediante lettera raccomandata.

- 801 Le vie legali sono quelle stabilite dalla LPGGA ad eccezione del fatto che, per effetto del principio del luogo d'esercizio dell'attività lucrativa, sulle decisioni su ricorso decide sempre il tribunale delle assicurazioni del Cantone di cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari. Le decisioni della CAF possono essere impugnate in virtù dell'[articolo 52 capoverso 1 LPGGA](#). Le decisioni su opposizione possono essere impugnate mediante ricorso ([art. 56 LPGGA](#)) davanti al tribunale delle assicurazioni istituito dal Cantone ([art. 58 LPGGA](#)). Contro le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni è ammissibile il ricorso al Tribunale federale ([art. 62 cpv. 1 LPGGA](#)). L'[articolo 62 capoverso 1^{bis} LPGGA](#) attribuisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare il diritto degli organi d'esecuzione delle singole assicurazioni sociali di ricorrere al Tribunale federale. Una disposizione in tal senso è contemplata dall'articolo 19 capoverso 1 OAFami, secondo cui l'UFAS e le CAF coinvolte possono ricorrere al Tribunale federale contro le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni.
- 801.1 Conformemente all'[articolo 59 LPGGA](#), ha diritto di ricorrere
1/10 chiunque è toccato dalla decisione e ha un interesse degno di protezione. Ne hanno quindi diritto la madre, rispettivamente il figlio, in quanto il rifiuto di una richiesta di assegni familiari comporta uno svantaggio economico da cui queste persone sono toccate quanto nessun altro. La loro relazione con l'oggetto del contendere è di particolare prossimità. Per quanto riguarda il diritto di inoltrare richiesta della persona legittimata a ricorrere, v. il N. 104.

Art. 23 LAFam Disposizioni penali

Gli [articoli 87–91 LAVS](#) sono applicabili alle persone che violano le prescrizioni della presente legge in uno dei modi specificati in dette disposizioni

- 802 Come nella LAF ([art. 23 LAF](#)) sono applicabili le disposizioni penali della LAVS.

8.2 Applicabilità della legislazione sull'AVS

Art. 25 LAFam Applicabilità della legislazione sull'AVS

Le disposizioni della legislazione sull'AVS, con le loro eventuali deroghe alla [LPGA](#), si applicano per analogia:

- a. al trattamento di dati personali ([art. 49a LAVS](#));
- b. alla comunicazione dei dati ([art. 50a LAVS](#));
- c. alla responsabilità del datore di lavoro ([art. 52 LAVS](#));
- d. alla compensazione ([art. 20 LAVS](#));
- e. al tasso degli interessi di mora e degli interessi remunerativi.

8.3 Prescrizioni dei Cantoni

Art. 26 LAFam Prescrizioni dei Cantoni

¹ I Cantoni adeguano i loro ordinamenti sugli assegni familiari in vista dell'entrata in vigore della presente legge e emanano le disposizioni d'esecuzione di cui all'[articolo 17](#).

² Qualora non sia possibile emanare tempestivamente le disposizioni definitive, il governo cantonale può adottare una normativa provvisoria.

³ Le disposizioni cantonali d'esecuzione sono portate a conoscenza delle autorità federali.

- 803 Le disposizioni cantonali d'esecuzione devono attenersi al quadro legale fissato nel diritto svizzero dalla LAFam e dalla OAFami.
- 804 Le disposizioni cantonali d'esecuzione non necessitano dell'approvazione della Confederazione. È sufficiente che siano portate a conoscenza delle autorità federali.
- 805 Qualora le disposizioni cantonali d'esecuzione violino il diritto federale, può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale ([legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale \(LTF\), articoli 82 segg.](#)). La legittimazione a ricorrere si fonda sull'[articolo 89 LTF](#). Il ricorso può essere presentato sia al momento della pubblicazione dell'atto normativo sia successivamente in ogni caso d'applicazione concreto:
- 806 *Ricorsi contro gli atti normativi cantonali al momento della loro pubblicazione (controllo astratto delle norme; [art. 82 lett. b e art. 87 LTF](#)):*
- Prima di poter adire il Tribunale federale, occorre avvalersi dei rimedi giuridici cantonali ed esaurire le vie di ricorso cantonali. Il diritto cantonale stabilisce se esiste il diritto di ricorso a li-

vello cantonale, quali sono le autorità competenti e qual è la procedura. Contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza è ammissibile il ricorso al Tribunale federale ([art. 86 cpv. 1 lett. d LTF](#)). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione ([art. 100 cpv. 1 LTF](#)).

- Se non è possibile avvalersi di alcun rimedio giuridico cantonale, gli atti giuridici sono impugnabili direttamente mediante ricorso davanti al Tribunale federale ([art. 87 cpv. 1 LTF](#)). Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla pubblicazione di tale atto secondo il diritto cantonale ([art. 101 LTF](#)).

807 *Ricorsi contro la decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza in ogni caso di applicazione dell'atto normativo cantonale (controllo concreto delle norme; [art. 95 lett. a LTF](#)):*

- Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione ([art. 100 cpv. 1 LTF](#)).

8.4 Statistica

Art. 27 LAFam Disposizioni d'esecuzione

¹ Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione. Emanava le disposizioni d'esecuzione necessarie per un'applicazione uniforme.

² Per espletare la sua funzione di vigilanza secondo l'articolo [articolo 76 LPGA](#), il Consiglio federale può incaricare l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali di impartire istruzioni agli organi cui sono affidati compiti d'attuazione della presente legge e di allestire statistiche uniformi.

Art. 20 OAFami

¹ Per gli assegni familiari è allestita una statistica nazionale. Sono prese in considerazione tutte le prestazioni ai sensi della LAFam in favore dei salariati, delle persone prive di attività lucrativa e, se le regolamentazioni cantonali lo prevedono, dei lavoratori indipendenti.

² I dati contenuti nella statistica concernono in particolare:

- a. le casse di compensazione per assegni familiari, i datori di lavoro affiliati e i redditi soggetti all'obbligo di contribuzione;
- b. il finanziamento degli assegni familiari e delle spese amministrative;
- c. l'importo delle prestazioni versate;
- d. gli aventi diritto e i figli.

³ I Cantoni rilevano i dati presso le casse di compensazione per assegni familiari.

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali emana direttive concernenti la rilevazione, il trattamento e la classificazione dei dati per Cantone.

- 808 Le CAF sono tenute a fornire alle autorità cantonali di vigilanza i dati statistici. La consegna deve avvenire entro il 31 luglio dell'anno successivo all'anno contabile. I dati statistici da fornire sono definiti nelle spiegazioni relative al catalogo dei dati per l'anno contabile 2009:
<http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/02016/index.html?lang=it>.
- 809 Le autorità cantonali di vigilanza informano e istruiscono tempestivamente le casse su questa rilevazione statistica. Verificano l'invio e la qualità dei dati, effettuano, se del caso, le necessarie correzioni e contattano le casse per chiedere eventuali informazioni supplementari. Dopo i controlli, al più tardi il 15 settembre dell'anno successivo all'anno statistico, trasmettono i dati statistici definitivi e completi all'UFAS. Questi dati costituiscono la base della statistica nazionale.
- 810 L'UFAS allestisce la statistica nazionale degli assegni familiari
1/10 entro il 31 ottobre dell'anno successivo all'anno statistico.
L'UFAS mette inoltre a disposizione delle autorità cantonali un'analisi statistica cantonale standard.
- 811 La prima rilevazione si svolge nell'autunno del 2010 in base ai dati del 2009.
- 812 D'intesa con l'UFAS, le autorità cantonali attribuiscono alle CAF
1/10 un numero d'identificazione individuale permanente.

Allegato 1: Tabella riassuntiva sull'esportazione degli assegni familiari secondo la LAFam e la LAF per i salariati con figli all'estero (per maggiori dettagli v. i N. 324 segg.)

Categoria	Salariati	Paese di residenza dei figli	Assegni secondo la LAFam			Assegni secondo la LAF			
			Figli fino a 16 anni	Figli dai 16 ai 25 anni	Adeguamento del potere d'acquisto	Figli fino a 16 anni	Figli dai 16 ai 25 anni	Assegni per l'economia domestica*	Adeguamento del potere d'acquisto
Accordo di libera circolazione UE/CH Convenzione AELS	Nazionalità: Stati membri dell'UE e dell'AELS (cittadini CH inclusi)	Stati UE/AELS	Sì	Sì	No	Sì	Sì	Sì	No
	Nazionalità: Stati membri dell'UE e dell'AELS (cittadini CH inclusi)	Altri Stati	No	No	–	No	No	No	–
	Sloveni: sì		No	Cittadini di Belgio, Spagna, Francia, Italia, Portogallo, Slovenia: sì		No			
Stati con una Convenzione di sicurezza sociale con la Svizzera	Nazionalità: Croazia, Macedonia, San Marino, Turchia	Figli nel Paese d'origine del salariato o in altri Stati	No	No	–	Sì	Sì	No	No
	Nazionalità: Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia		Sì	Sì	No	Sì	Sì		No
Altri Stati	Nazionalità: altri Stati	Indipendentemente dal Paese di residenza dei figli	No	No	–	No	No	No	–
Eccezione per tutti gli Stati**	Salariati di cui all'articolo 7 capoverso 2 OAFami (indipendentemente dalla nazionalità)	Indipendentemente dal Paese di residenza dei figli	Sì	Sì	Sì	Nessun caso			

* Gli assegni per l'economia domestica vengono versati in ogni caso ai salariati che vivono in un'economia domestica con il coniuge in Svizzera, a prescindere dal Paese di residenza dei figli. Gli assegni per l'economia domestica nella tabella si riferiscono pertanto a casi in cui sia il coniuge sia i figli risiedono all'estero.

** I cittadini delle altre categorie rientrano nella categoria "Eccezione per tutti gli Stati" unicamente se l'appartenenza ad altre categorie non conferisce loro il diritto a maggiori prestazioni.

*** Fino al 31 marzo 2010 le prestazioni erano versate anche per i figli residenti in Kosovo.

Allegato 2: Adeguamento del potere d'acquisto secondo l'articolo 4 capoverso 3 LAFam e l'articolo 8 OAFami

Premessa: se conformemente alla tabella "Esportazione degli assegni familiari secondo la LAFam e la LAF per i salariati con figli all'estero" (cfr. allegato 1) un assegno dev'essere adeguato al potere d'acquisto del Paese di residenza dei figli, è possibile stabilire in base alla seguente tabella a quale categoria appartiene il Paese di residenza corrispondente (100 %, 66,67 % o 33,33 % dell'importo minimo legale).

Stati*	Adeguamento del potere d'acquisto
Andorra**, Australia, Austria, Bahrain, Belgium, Bermuda**, Brunei Darussalam, Canada, Cayman Islands**, Channel Islands**, Denmark, Faeroe Islands**, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong (China), Iceland, Ireland, Isle of Man**, Italy, Japan, Kuwait, Liechtenstein**, Luxembourg, Monaco** Netherlands, Norway, Qatar**, San Marino**, Singapore, Spain, Sweden, Taiwan**, United Arab Emirates**, United Kingdom, United States	100 % dell'importo minimo legale
Antigua and Barbuda, Aruba**, Bahamas**, Barbados, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Equatorial Guinea, Estonia, French Polynesia**, Greenland**, Hungary, Israel, Korea Rep., Latvia, Libya, Lithuania, Macao**, Malta, Netherlands Antilles**, New Caledonia**, New Zealand, Oman, Poland, Portugal, Puerto Rico**, Russian Federation, Saudi Arabia, Slovak Republic, Slovenia, Trinidad and Tobago	2/3 dell'importo minimo legale
Afghanistan**, Albania, Algeria, American Samoa**, Angola, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo (Dem. Rep.), Congo (Rep.), Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba**, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt (Arab Rep.), El Salvador, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia (The), Gaza and Westbank**, Georgia, Ghana, Grenada, Guam**, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Iran (Islamic Rep.), Iraq**, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Korea (Dem. Rep.)**, Kyrgyz Republic, Lao PDR, Lebanon, Lesotho, Liberia, Macedonia (FYR), Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Marshall Islands**, Mauritania, Mauritius, Mayotte**, Mexico, Micronesia (Fed. Sts.), Moldova, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Myanmar**, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Northern Mariana Islands**, Pakistan, Palau**, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Romania, Rwanda, Samoa, São Tomé and Príncipe, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia**, South Africa, Sri Lanka, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Sudan, Suriname, Swaziland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela (RB), Vietnam, Virgin Islands (U.S.)**, Yemen (Rep.), Zambia, Zimbabwe**.	1/3 dell'importo minimo legale

* La tabella è stata allestita in base ai dati messi a disposizione dalla Banca mondiale: www.worldbank.org; GNI per capita 2006, Purchasing power parity; World Development Indicators database, World Bank, settembre 2008.

** Nessun dato disponibile. Classificazione operata dall'UFAS.